

ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE NEVE E VALANGHE

AINEVA

Ricerca su:

Aspetti giuridici della sicurezza dalle valanghe nei comprensori per gli sport invernali dell'arco alpino italiano: la tutela delle persone fisiche e dei beni, la prevenzione nell'uso del territorio. Le normative delle Regioni e delle Province autonome. Ipotesi di linee guida per interventi di riforma legislativa.

**Scheda di rilevazione e valutazione delle
normative di settore della Provincia autonoma
di Bolzano, aggiornata il 30.12.2005**

Sommario

PARTE 1	LA NORMATIVA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO IN MATERIA DI SICUREZZA DALLE VALANGHE NEI COMPRESORI PER GLI SPORT INVERNALI....	1
1.1	<i>Finalità e principi generali.....</i>	<i>1</i>
1.2	<i>Definizioni delle aree appartenenti ai comprensori per gli sport invernali.....</i>	<i>2</i>
1.3	<i>Sicurezza dalle valanghe, concessioni di impianti di risalita a fune, autorizzazioni per l'esercizio di piste ed altri percorsi innevati gestiti.....</i>	<i>7</i>
1.4	<i>La disciplina delle opere di difesa dalle valanghe.....</i>	<i>12</i>
1.5	<i>Le informazioni prodotte dai sistemi regionali di previsione delle valanghe: elaborazioni ed usi finalizzati nei comprensori per gli sport invernali.....</i>	<i>14</i>
1.6	<i>La disciplina degli organismi locali di prevenzione dalle valanghe.....</i>	<i>14</i>
1.7	<i>La gestione delle situazioni di pericolo e gli interventi per il ripristino della sicurezza nei comprensori per gli sport invernali.....</i>	<i>18</i>
1.8	<i>Compiti di soggetti pubblici e privati in materia di sicurezza dalle valanghe nei comprensori per gli sport invernali.....</i>	<i>23</i>
1.9	<i>Le norme sui comportamenti degli utenti.....</i>	<i>27</i>
1.10	<i>La sicurezza dalle valanghe su percorsi innevati gestiti non classificati come piste da sci.....</i>	<i>27</i>
1.11	<i>Le indicazioni più significative desunte dalla legislazione esaminata.....</i>	<i>27</i>
PARTE 2	USI DEL TERRITORIO E SICUREZZA DALLE VALANGHE IN PROVINCIA DI BOLZANO.....	30
	ATTI NORMATIVI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALLEGATI E CONSULTABILI NEL SITO AINEVA.....	39

Parte 1 La normativa della Provincia autonoma di Bolzano in materia di sicurezza dalle valanghe nei comprensori per gli sport invernali

1.1 Finalità e principi generali

La Provincia di Bolzano ha voluto inquadrare le decisioni in materia di nuovi impianti di risalita e nuove piste da sci (o loro potenziamenti e ampliamenti significativi) all'interno di una pianificazione e programmazione di settore specializzata.

Gli articoli 5 e 6 della *LP n. 13/1997, Legge urbanistica provinciale*, prevedono infatti che un piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale (LEROP) contenga: 1) la pianificazione sovracomunale e riassuntiva per lo sviluppo del territorio provinciale; 2) gli elementi fondamentali degli obiettivi per un coordinato sviluppo economico, culturale e sociale della popolazione; 3) un indirizzo coordinato della pianificazione a livello comunale; 4) la definizione degli obiettivi e delle misure; 5) l'elenco delle materie per le quali sono previsti piani di settore. Tra i piani di settore previsti dal LEROP c'è il "Piano di settore impianti di risalita e piste da sci" (cfr. paragrafi segg.).

Per quanto riguarda le aree innevate organizzate la legislazione della Provincia autonoma di Bolzano, contrariamente a quanto avviene in altre realtà istituzionali, risponde all'obiettivo chiaro di disciplinare esclusivamente i percorsi innevati gestiti percorribili con sci da discesa (o attrezzature similari) ed i relativi impianti di risalita.

Questo obiettivo circoscritto è realizzato senza la costruzione di un sistema articolato e differenziato di definizioni capaci di permettere un inquadramento organico delle aree sciabili all'interno di una zonizzazione più vasta del territorio innevato gestito dedicato agli sport invernali.

La sicurezza di impianti funiviari e aree sciabili dalle valanghe, con un chiaro principio generale di cautela e prevenzione che informa tutta la legislazione provinciale, è ricercata soprattutto nella fase della localizzazione: sia in sede di programmazione di nuovi interventi sia in sede di ubicazione puntuale degli interventi ammissibili il controllo sulla valangosità potenziale dei siti designati risulta notevolmente accurato.

Regole abbastanza vincolanti garantiscono quindi dal pericolo i nuovi impianti di risalita e li consentono solo dopo adeguate verifiche o comunque subordinatamente alla realizzazione di adeguate opere di eliminazione o riduzione significativa del rischio specifico. Costatazione equivalente vale per quanto concerne i percorsi sciistici organizzati riservati allo sci alpino (piste da sci e itinerari sciistici).

Forse per questo minore attenzione è invece dedicata dalla normativa provinciale di settore in materia di organizzazione e funzionamento degli impianti di risalita a fune e delle aree sciabili alla disciplina degli interventi gestionali diretti a garantire gli esercizi in condizioni di sicurezza dalle valanghe.

1.2 *Definizioni delle aree appartenenti ai comprensori per gli sport invernali*

Si ricorda - dal punto di vista metodologico - che l'espressione "comprensorio per gli sport invernali" è impiegata in questa scheda per descrivere in modo riassuntivo l'insieme dei percorsi innevati gestiti, delle infrastrutture e dei servizi accessori nelle aree per gli sport invernali disciplinate dalla legislazione della Provincia autonoma di Bolzano ma non corrisponde ad espressioni effettivamente reperibili in norme provinciali vigenti e non rappresenta omogeneità di regolamentazione degli oggetti sottesi.

Come già ricordato, e nonostante alcune apparenti indicazioni diverse, la legislazione della Provincia di Bolzano in materia di percorsi innevati gestiti esclude dal proprio ambito di intervento tutti i tracciati non destinati alla pratica dello sci da discesa ¹.

Di conseguenza le prescrizioni relative alle misure di sicurezza dalle valanghe nelle aree sciabili non sono immediatamente nè facilmente applicabili ad altre porzioni di territorio dove pure si svolgono altre attività organizzate di sport invernali. Ciò non significa che tali attività manchino totalmente di tutela; significa soltanto che questa tutela non è sostanzialmente diversa da quella garantita a persone e beni economici su tutto il territorio innevato invernale della Provincia.

La disposizione principale che riassume la linea enunciata è quella dell'articolo 1, comma 1, n. 3), del *DPGP 26.8.1982, n. 16, Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6: Ordinamento delle piste da sci*, secondo cui "le aree situate al di fuori di piste da sci e di itinerari sciistici non vengono né segnate, né protette o controllate e non sono soggette alle disposizioni della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, ... e ...del regolamento" ².

Va premesso che l'analisi delle nozioni proposte da tutta la legislazione provinciale della materia mette in evidenza un impiego variabile (anche se non esattamente intercambiabile) di espressioni come "area innevata", "zona sciistica", "area sciistica", "area destinata alla pratica dello sci", "area sciabile", "pista da sci". Si potrebbe in astratto ipotizzare che tale abbondanza di espressioni equivalenti dipenda da una eventuale forte variabilità delle traduzioni di parole tedesche nel testo normativo italiano. Ma ciò non corrisponderebbe alla realtà perché anche nel testo tedesco vengono impiegate espressioni numerose e diverse di senso sostanzialmente equivalente: *schneebedeckte Fläche*, *Skigelände*, *Skigebiet*, *Skisport bestimmte Fläche*, *Skipiste*.

Per procedere ordinatamente, si richiama innanzitutto la *LP 26.2.1981, n. 6, Ordinamento delle piste da sci*, che utilizza - sia pure in maniera talvolta scarsamente coordinata - diversi concetti di significativa ampiezza.

Individuando le finalità proprie della legge, l'articolo 1, comma 1, dichiara di voler disciplinare "l'uso pubblico di aree innevate (aree innevate = *schneebedeckte Flächen*) comprendenti piste abitualmente riservate alla pratica non agonistica dello sci".

¹ Una riforma delle normative di settore, in corso di definizione, sembra comunque porre rimedio a tale mancanza.

² Si verificherà di seguito che la definizione normativa di "itinerario sciistico" conferma questa regola.

La distinzione tra aree innevate (e cioè, in sintesi, complessi territoriali di dimensione comprensoriale) e piste da sci non agonistico (parti specifiche di quei complessi territoriali) sembrerebbe costituire un risultato tendenzialmente apprezzabile sotto il profilo sistematico³. La bipartizione tra aree innevate e piste da sci è confermata anche dall'articolo 2, comma 1 (cfr. di seguito). L'espressione "area innevata", tuttavia, pare alquanto incerta dal punto di vista dei contenuti poiché tale area non viene né definita né delimitata con riferimento a funzioni date. L'accenno all'uso pubblico non basterebbe infatti a qualificare specificamente la "area innevata" come comprensorio confinato destinato ad attività sportive invernali diversificate, anche se forse questa poteva essere una eventuale intenzione del legislatore provinciale.

In mancanza di maggiori specificazioni, quindi, l'uso del concetto di area innevata costituisce una apertura priva di importanti effetti reali e non può essere facilmente considerato come una premessa normativa per riconoscere l'esistenza di una disciplina di comprensori gestiti diversi da quelli dedicati esclusivamente allo sci alpino. Però il riferimento all'area innevata come entità distinta dalle piste da sci può costituire un elemento utile per identificare - sia pure a fatica - una nozione di comprensorio per gli sport invernali rivolto al solo sci da discesa ma non delimitato o non delimitabile in base alla sola superficie delle piste da sci. Si vedrà infatti appresso che l'articolo 1, comma 1, del regolamento esecutivo della *LP n. 6/1981* (il *DPGP n. 16/1982*) può confermare l'accezione dell'area innevata (nella denominazione di "area destinata alla pratica dello sci") quale somma di piste e itinerari sciistici per sci da discesa.

Proseguendo, si nota che il titolo dell'articolo 2 della *LP n. 6/1981* - senza stabilire una più precisa connessione con il concetto di area innevata - reca "Requisiti e caratteristiche delle aree sciabili" (Skigelände). Il testo dell'articolo 2 non esplicita però il significato dell'espressione area sciabile ed invece, nel comma 1, si riferisce sia a "piste comprese nelle aree innevate" (queste ultime indicate sempre come *schneebedeckte Flächen*) sia a "piste innevate"⁴.

Aggiunge qualche complicazione l'articolo 3 che, nel regolare il procedimento di localizzazione, usa nei commi 1 e 4 l'espressione "area sciabile" (Skigelände) senza definirne contenuti e limiti.

Si deve concludere che - sempre restando ferma la diversità logica tra area innevata in generale e pista innevata come sua porzione particolare - la formula "area sciabile" ha un senso prevalentemente descrittivo e sostanzialmente coincide con la pista innevata ovvero con il percorso organizzato fruibile con sci da discesa.

Questa pratica coincidenza tra area sciabile e pista da sci è confermata: a) dai successivi articoli 6-12 della *LP n. 6/1981*, che disciplinano il procedimento per

³ Le disposizioni appena lette potrebbero far ritenere che la disciplina si estenda anche alle piste per sci da fondo o per usi diversi. Ma si è già osservato e si vedrà ancora che così non è. Del resto l'articolo 1 delle Norme di attuazione del "Piano di settore impianti di risalita e piste da sci" (cfr. di seguito), stabilendo che il Piano "disciplina l'uso e le modificazioni del territorio e delle infrastrutture finalizzati all'esercizio dello sci alpino", indica chiaramente che proprio lo sci alpino è l'oggetto esclusivo della legislazione provinciale nella materia; e l'articolo 2, ultimo comma, esplicita: "Non sono oggetto del Piano di settore impianti di innevamento, sciovie a fune bassa, piste da slittino, piste da fondo, percorsi escursionistici".

⁴ Anche per questo aspetto poteva essere utile che la legge quadro chiarisse subito se le piste innevate sono destinate a tutte le possibili tipologie di utenti oppure - come in effetti è realmente - sono riservate solo a quanti le percorrono con sci da discesa.

l'autorizzazione all'apprestamento delle piste o aree sciabili e delle connesse servitù ⁵; b) dagli articoli 3, 5 e 6 del citato regolamento esecutivo *DPGP n. 16/1982*, che disciplinano il procedimento di realizzazione, manutenzione, sorveglianza e soccorso sulle piste ⁶; c) dalla *LP n. 18/1976 (Istituzione del Laboratorio biologico provinciale e dell'Ufficio idrografico provinciale)* che nell'articolo 7 disciplina le Commissioni comunali per la prevenzione dalle valanghe ⁷; d) dal Piano di settore impianti di risalita e piste da sci (cfr. di seguito).

Non fanno evidentemente parte delle aree innevate gestite le aree previste dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 4 della *LP n. 6/1981*: quelle aree, cioè, destinate alla pratica dello sci su manto erboso (insieme agli eventuali impianti di risalita connessi) (cfr. Parte 2 di questa scheda).

Il *DPGP 26.8.1982, n. 16, Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6: Ordinamento delle piste da sci*, permette di precisare meglio l'interpretazione delle norme primarie già elencate.

Nell'articolo 1 (Caratteristiche tecniche e classificazione), al comma 1, sono fissate le seguenti definizioni concernenti soltanto le "aree destinate alla pratica dello sci" (Skisport bestimmten Flächen):

- la pista da sci (Skipiste) è un "tracciato idoneo appositamente destinato alla discesa con sci, normalmente accessibile, preparato, segnato, controllato e protetto secondo ragionevoli previsioni da pericoli atipici, in particolare dal pericolo di valanghe";
- gli itinerari sciistici (Skirouten) sono "percorsi destinati alla discesa con sci normalmente accessibili, segnati, non preparati né controllati ma protetti secondo ragionevoli previsioni solo contro il pericolo di valanghe" ⁸.

Si conferma così che la *LP n. 6/1981* non riguarda le piste per sci da fondo, né quelle per slittini o mezzi simili, né gli itinerari pedonali ma si limita a regolare l'insieme di piste da discesa e itinerari sciistici per sci da discesa ^{9 10}.

⁵ Nell'articolo 6, comma 1, l'area innevata corrisponde in tedesco a schneebedeckte Fläche; nell'articolo 9, comma 11, nell'articolo 10, comma 1 lettera e), e nel comma 2, nell'articolo 11, comma 2, nell'articolo 12, comma 4, l'area sciabile corrisponde sempre alla parola tedesca Skigelände. Soltanto l'articolo 17, in materia di organizzazione dei servizi piste, stabilisce che la Provincia può offrire contributi finanziari a "esercenti le piste o le aree sciabili": ma questa apparente diversificazione tra le due espressioni - alla luce di tutte le altre indicazioni riscontrate - deve ritenersi casuale e non significativa.

⁶ Nell'articolo 3, comma 1, l'area sciabile traduce la parola tedesca Skigelände; nell'articolo 5, comma 6, e nell'articolo 6, comma 3, l'espressione "titolare delle aree sciabili" corrisponde a Pisteninhaber.

⁷ Nell'articolo 7, commi 4 e 8, l'area sciabile corrisponde alla parola tedesca Skipiste.

⁸ Piste da sci ed itinerari sciistici o rispettivamente alcuni loro tratti possono assumere in determinati casi le caratteristiche di una pista di trasferimento (Skiweg). La pista di trasferimento non è peraltro definita esattamente: resta il dubbio se tale espressione descriva soltanto la funzione di tracciato di collegamento tra piste da sci all'interno di un medesimo comprensorio (come sembrerebbe preferibile) o non sia usata anche con riguardo ad una funzione di collegamento tra aree innevate gestite diverse, proprio in relazione alla possibilità che la nozione di "itinerario sciistico" possa servire a individuare percorsi anche al di fuori delle aree innevate gestite.

⁹ Resta quindi aperto un problema, forse in via di soluzione nella nuova legge quadro in preparazione. In alcune importanti aree innevate gestite dell'Alto Adige la specializzazione funzionale verso le piste da discesa si sta infatti attenuando gradualmente in favore di maggiori diversificazioni e proposte a fasce di utenza differenziate: alle piste da discesa - nell'ambito delle stesse zone e con molte intersezioni reciproche - si aggiungono tracciati polifunzionali o monofunzionali destinati a tipologie di usi diversi e spesso incompatibili con la discesa in sci. Si pensi al modello organizzativo di comprensori famosi come l'Alpe di Siusi o al complesso dei collegamenti esistenti tra la stessa Alpe di Siusi e l'area innevata del Monte Pana sopra S.Cristina di Val Gardena); per non citare comprensori organizzati minori dove la pratica di sport invernali diversi dallo sci di discesa è diffusa o addirittura prevalente.

Non è infine ben chiaro se la nozione di itinerario sciistico venga utilizzata con riferimento solo a percorsi compresi in zone sciistiche gestite ovvero - come pare più probabile - anche a percorsi esterni a tali zone ¹¹.

La seconda delle due ipotesi appena avanzate consentirebbe tra l'altro di vedere nella nozione di area destinata alla pratica dello sci (articolo 1 del *DPGP n. 16/1992*) o in quella equivalente ma più ampia di area innevata (distinta dalla pista di sci, proposta dall'articolo 1 della *LP n. 6/1981*):

- sia un passo potenziale verso la configurazione (tuttavia ancora incompleta, imprecisa, incerta) di comprensori per gli sport invernali destinati a tutti gli sport invernali in generale (sempre in ogni caso distinti dal territorio innevato non organizzato coperto da manto nevoso invernale);
- sia, con maggiore certezza, il segno di una disciplina tendenzialmente orientata a riconoscere come area innevata destinata allo sci alpino un complesso territoriale che non si esaurisce nella semplice somma delle piste da sci e che, quindi, può essere un futuro quadro di riferimento complessivo di politiche di sicurezza anche sganciate dalla centralità dei singoli percorsi attrezzati per la discesa ¹².

Su quest'ultimo aspetto, qualche elemento può essere tratto dalla *LP n. 87/1973 (Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico, cfr. paragrafo 1.3)*, il cui articolo 18 prevede la possibilità che un insieme di nuove linee di cui venga richiesta la concessione realizzi (di per sé o per connessione con altre linee già esistenti) un "sistema di linee". L'articolo 17 del relativo regolamento di esecuzione (*DPGP n. 48/1996*) integra questa definizione dichiarando (comma 1) che un sistema di linee è l'insieme di due o più linee collegate o funzionalmente interdipendenti fra di loro per servire o per valorizzare una o più zone turistiche o zone sciistiche, anche a cavaliere di diversi versanti (zona sciistica=Skigebiet); "il collegamento o la relazione di reciproca dipendenza possono essere costituiti anche da itinerari sciistici o turistici, a condizione che sugli stessi sia stato espresso il parere di massima favorevole da parte della ripartizione provinciale competente in materia di piste da sci".

Le norme appena citate introducono le nuove nozioni di zona turistica e di zona sciistica. La prima nozione, tuttavia, può essere considerata attinente anche a territori non innevati. La nozione di zona sciistica può invece essere ritenuta equivalente a

¹⁰ Un accenno alle piste da slittino si trova comunque in una recente normativa provinciale, la *DGP 20.12.2004, n. 4695, Criteri e modalità di attribuzioni di vantaggi economici in materia di sport e tempo libero* (in Suppl. n. 2 al BU TAA n. 2/I-II del 11.1.2005), che nella parte V (Realizzazione, miglioramento, ampliamento, completamento e ristrutturazione di impianti sportivi), articolo 4, le ammette tra i progetti di impianti ammissibili a contributi o mutui anche se la disponibilità dei relativi terreni sia stata concessa da un soggetto privato. In proposito si ricorda che le piste da slittino sono prese in considerazione anche dalla legge urbanistica provinciale, la *LP n. 13/1997*, articolo 107, comma 14: " Previa evidenziazione nel piano urbanistico comunale, nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino e nel bosco è consentita la realizzazione di zoo, di impianti da golf, maneggi, piste per slittino naturali, nonché impianti per attività ricreative, che abbiano una destinazione limitata nel tempo e non modifichino le superfici dei terreni".

¹¹ Resta comunque sempre ferma la scelta provinciale di considerare l'itinerario sciistico come percorso destinato ai soli sciatori. Si può quindi ritenere che l'itinerario sciistico sia direttamente o (di preferenza) indirettamente servito da un impianto di risalita designato anche per piste da sci.

¹² In questa ottica il concetto di area innevata, nella normativa provinciale, corrisponde abbastanza poco a quello di area sciabile o di pista da sci e si avvicina piuttosto a quelli di zona sciistica, area sciistica, area destinata alla pratica dello sci.

quella di area innevata più sopra esaminata e costituisce un sostegno all'interpretazione allargata proposta.

Una espressione praticamente equivalente a quella di zona sciistica o area innevata è contenuta anche nella versione 1999 del "Piano di settore impianti di risalita e piste da sci" ¹³, punto 2., dove si sottolinea che le "aree sciistiche" (Skigebiete) - pur necessarie per lo sviluppo del turismo invernale e dell'industria degli impianti di risalita - hanno un forte impatto sul paesaggio, sulla situazione idrogeologica e sull'uso locale del territorio. Va aggiunto che in tutto il testo del Piano le altre nozioni di area sciistica e di zona sciistica sono usate indifferentemente. Interessa piuttosto rilevare che una più precisa definizione di zona sciistica viene proposta nel punto 4.2.2 della Relazione del Piano: le zone sciistiche (la parola tedesca impiegata è Skigebiete) "sono delimitate in modo da raggruppare impianti e piste da sci funzionalmente connesse ..." ¹⁴. Nella Relazione alla prima rielaborazione triennale (e terza edizione) del Piano ¹⁵ sono continuamente utilizzate senza distinzioni di significato espressioni come "piste da sci", "zone sciistiche", "strutture dedicate allo sport invernale" (Wintersportinfrastrukturen), "sistema sciistico" (Skisystem), "area sciabile" (Skibereich) ¹⁶.

E' ancora da segnalare che la *LP 19.2.2001, n. 5, Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci*, all'articolo 2 (Oggetto della professione del maestro di sci) individua come "maestro di sci chi insegna ... le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuoripista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici quali corda, piccozza e ramponi" ¹⁷. L'espressione è identica a quella che si trova, ad esempio, nell'articolo 24

¹³ Il primo piano di settore a validità decennale, salva revisione ed eventuale modifica ogni tre anni, è stato approvato con *DGP 29.11.1999, n. 5309, Approvazione del Piano di settore impianti di risalita e piste da sci* (testo non disponibile in formato digitale, cfr. Suppl. n. 1 al BU TAA n. 6 del 8.2.2000), e modificato dalle errata corrige indicate nella *DGP 2.10.2000, n. 3695, Correzioni di errori materiali al piano di settore impianti di risalita e piste da sci* (testo non disponibile su supporto cartaceo, cfr. BU TAA n. 44 del 24.10.2000).

¹⁴ E' il caso di ricordare che l'articolo 3, comma 2, delle vigenti Norme di attuazione del "Piano di settore impianti di risalita e piste da sci" (questa disposizione non è stata modificata dalla prima rielaborazione triennale 2004) include tra gli obiettivi del Piano la "previsione di impianti funzionalmente integrati con possibilità di collegamento entro le zone sciistiche, tali da soddisfare le possibili complementarità tra diversi impianti di risalita e piste da sci" (zone sciistiche traduce la parola tedesca Skigebiete).

¹⁵ La rielaborazione approvata tiene conto delle richieste di modifiche avanzate da 38 Comuni, ma prende in considerazione solo: a) le modifiche di lieve entità; b) le modifiche di maggiore entità ma coerenti con gli obiettivi strategici del Piano già in vigore. Per contro, sono rinviate alla scadenza decennale ed alla redazione del prossimo Piano di settore le modifiche di maggiore entità che comportano nuove espansioni delle zone sciistiche e risultano anche in difformità dalle strategie del Piano. Le decisioni sul primo tipo di modifiche a) sono state adottate al termine della prima fase di rielaborazione dalla *DGP 17.11.2003, n. 4119*; le decisioni di accoglimento del secondo tipo di modifiche b) sono state adottate nel progetto di rielaborazione integrale del Piano di settore, *DGP 15.3.2004, n. 804, Piano di settore impianti di risalita e piste da sci. Adozione della prima rielaborazione triennale, avvio del procedimento di approvazione* (testo non disponibile in formato digitale); entrambe le tipologie di decisioni citate sono poi state confermate con la *DGP 10.1.2005, n. 13, Piano di settore impianti di risalita e piste da sci - approvazione definitiva della prima rielaborazione triennale* (Suppl. n. 2 al BU TAA n. 9/I-II del 1.3.2005).

¹⁶ Nel testo si trova anche una espressione che accenna ad un percorso sciistico (non classificato come pista da sci) con caratteri intermedi tra l'itinerario sciistico e la pista di trasferimento (sentiero/percorso escursionistico, Skiweg/Skiroute).

¹⁷ Cfr. le parole tedesche "Skipisten, auf Skirouten und auf Abfahrten außerhalb der Skipisten sowie auf Skiausflügen". Si ricorda che - stando alla definizione di itinerario sciistico data dall'articolo 1 del *DPGP n. 16/1982* - la differenza tra itinerario sciistico e percorso di sci fuoripista risiede nel fatto che quest'ultimo non è né segnato né protetto dalle valanghe in relazione a ragionevoli previsioni.

dell'analoga *legge della Provincia di Trento n. 20/1993*¹⁸; ma nel caso della Provincia di Bolzano il riferimento agli itinerari sciistici si armonizza meglio con le espressioni normalmente usate dalle norme provinciali che disciplinano impianti di risalita e aree sciabili. Riprendendo i concetti presenti in altre leggi più sopra ricordate, l'articolo 15 (Scuole di sci), comma 3, richiama anche "le esigenze turistiche della zona sciistica interessata" (Skigebiet) tra i criteri da impiegare per autorizzare anche più di una scuola di sci per ciascuna località turistica (di zona sciistica, Skigebiet, parla anche il comma 4, lettere e) e g), dello stesso articolo).

Nella legislazione provinciale è raro trovare definizioni o elenchi delle infrastrutture accessorie delle aree innevate gestite. Fanno eccezione alcuni passaggi inseriti nelle Norme di attuazione del "Piano di settore impianti di risalita e piste da sci". L'articolo 6, comma 2 (rimasto nella versione 1999), enuncia che le stazioni degli impianti a fune aerei e funicolari possono comprendere anche: biglietteria, sala d'attesa, deposito attrezzi, locali per la scuola sci, locali per il pronto soccorso, locali per il servizio valanghe, locali per ricovero e manutenzione dei mezzi battipista, servizi igienico-sanitari. Dotazioni inferiori possono avere le stazioni delle sciovie. Nelle aree destinate a piste da sci è vietata ogni nuova edificazione, salve le infrastrutture tecniche in sotterraneo. Nelle aree appositamente individuate dai piani urbanistici comunali sono ammessi parcheggi e attrezzature accessorie per i servizi agli sciatori e al personale degli esercizi.

Nell'articolo 2 del già commentato *DPGP n. 16/1982*, infine, sono disciplinati segnaletica¹⁹ e gradi di difficoltà di piste da sci e itinerari sciistici. Per quanto qui interessa, basta ricordare che: a) i segnali di obbligo, divieto, pericolo e informazione devono essere conformi alla vigente normativa UNI; b) le piste si suddividono in piste facili (segnate in blu), piste di media difficoltà (segnate in rosso), piste difficili (segnate in nero), mentre gli itinerari sciistici sono segnati in arancione e non sono suddivisi secondo gradi di difficoltà.

1.3 Sicurezza dalle valanghe, concessioni di impianti di risalita a fune, autorizzazioni per l'esercizio di piste ed altri percorsi innevati gestiti

L'obiettivo di questo paragrafo è analizzare se, in che misura e con quali contenuti la tutela dalle valanghe è una finalità direttamente o indirettamente contemplata dalla legislazione provinciale sui procedimenti ed i provvedimenti di assenso alla realizzazione (e modifica) di impianti di risalita o di percorsi innevati gestiti.

L'espressione "percorsi innevati gestiti" viene qui utilizzata per richiamare tutte le numerose tipologie di piste ed itinerari organizzati nei comprensori per gli sport invernali ma non corrisponde ad espressioni effettivamente impiegate dalla legislazione della Provincia di Bolzano la quale del resto, come ricordato nel

¹⁸ L'espressione in esame, in realtà, è tratta direttamente dalle due leggi quadro nazionali: *Legge 2.1.1989, n. 6, Ordinamento della professione di guida alpina*; *Legge 8.3.1991, n. 81, Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina*.

¹⁹ Sui contenuti e gli aspetti tecnici della segnaletica vedi ora anche il *Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20.12.2005, Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate* (in GU n. 299 del 24.12.2005) dove tuttavia all'articolo 1, comma 2, si mantiene ferma la competenza delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia.

precedente paragrafo, si occupa soltanto di percorsi gestiti destinati allo sci da discesa.

La Provincia di Bolzano possiede due corpi normativi abbastanza separati per disciplinare le concessioni di impianti funiviari e le autorizzazioni per le piste da sci.

Impianti di risalita

Secondo l'articolo 6, comma 1, della citata *LP n. 87/1973, Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico*, ogni concessione di linea di trasporto pubblico a fune è deliberata dalla Giunta provinciale, dopo aver acquisito tra l'altro il parere di massima favorevole (espresso dall'Assessorato competente) sulla eventuale pista da sci servita dalla linea. Per ogni modifica si segue la medesima procedura (articolo 7). Ottenuta la concessione in base al progetto di massima, il concessionario (articolo 25, comma 1) deve presentare il progetto esecutivo dell'impianto che realizza la linea, compilato osservando le norme tecniche di sicurezza emanate dallo Stato per la progettazione e la costruzione degli impianti a fune, salve deroghe della Provincia (articolo 30)²⁰.

Queste previsioni sono affiancate ed integrate dalla *LP 2.12.1985, n. 16, Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone*, il cui articolo 1, comma 1, stabilisce che sono soggetti a concessione o ad autorizzazione tutti i servizi di comunicazione e di trasporto di persone e di merci, di linea e di non linea, di interesse provinciale; l'articolo 1, comma 3, rende poi applicabili i successivi articoli 3, 4, 13, 14 comma 1, 15 e 16 ai servizi svolti con impianti funiviari che collegano località stabilmente abitate, in concessione ai sensi della *LP n. 87/1973*²¹.

Nel *DPGP 4.12.1996, n. 48, Regolamento sull'esercizio di linee di trasporto funiviario in servizio pubblico*, l'articolo 4 comma 2 enumera gli elaborati che devono comporre il progetto esecutivo di un nuovo impianto a fune; tra questi, una "dichiarazione di un esperto iscritto all'albo degli agronomi e dottori in scienze forestali che la zona interessata dal tracciato dell'impianto è libera dal pericolo di frane e valanghe". Devono essere corredati da identica documentazione anche una domanda di modifica di una concessione esistente, se necessario, ovvero i progetti delle singole linee di un sistema di linee (articoli 12 e 17).

La dichiarazione sull'assenza di pericolo da frane e valanghe dà conto sia degli elementi morfologici sia dei dati cronologici e statistici relativi agli eventi franosi o valanghivi che hanno interessato la zona ed è accompagnata da una planimetria generale dell'area, in scala non inferiore a 1:25.000, preferibilmente 1:10.000, in cui è segnato il tracciato della linea (articolo 7). Il provvedimento dell'Ufficio provinciale trasporti funiviari può subordinare la costruzione dell'impianto alla realizzazione di opere protettive²².

²⁰ Secondo l'articolo 25 bis la costruzione di impianti a fune per il trasporto di persone era da adeguarsi alla *Direttiva 2000/9/CE* (recepita in Italia dal *decreto legislativo n. 210/2003*) con le modalità di applicazione fissate in un successivo regolamento provinciale di esecuzione. Sarebbe stato un cambiamento rilevante. Ma l'articolo 25/bis, introdotto dall'articolo 28 della *LP 26.7.2002, n. 11*, è stato poi abrogato dall'articolo 29 della *LP 23.7.2004, n. 4*.

²¹ L'articolo 3 della *LP n. 16/1985* disciplina il Programma annuale di intervento nel settore dei trasporti pubblici di persone; l'articolo 4 dispone in materia di orari dei servizi; l'articolo 13 reca norme sulle politiche tariffarie; gli articoli 15 e 16 regolano contributi ordinari di esercizio e spese di investimento provinciali.

²² In questo modo si supera la apparente rigidità formale della disposizione. Con il provvedimento positivo, evidentemente, possono essere richiesti interventi strutturali di natura passiva; ma la

Il DPP 26.7.2001, n. 43, *Regolamento di esecuzione concernente il personale preposto all'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico*, contiene poche norme che indirettamente potrebbero richiamare la problematica della sicurezza dalle valanghe; ma il DPP regola prevalentemente le mansioni di addetti agli impianti e quindi se ne tratta nei paragrafi 1.7 e 1.8.

La legislazione provinciale sugli impianti a fune privati ricalca quella sugli impianti pubblici. La LP 17.2.2000, n. 5, *Disciplina delle teleferiche in servizio privato adibite al trasporto di persone o cose*, all'articolo 3 prevede che l'esercizio della maggior parte degli impianti disciplinati sia subordinato al rilascio da parte del Sindaco della concessione edilizia di cui all'articolo 66 della LP n. 13/1997 e del nulla osta (dietro collaudo)²³. La concessione edilizia ed il nulla osta per le teleferiche private adibite al trasporto indifferenziato di persone e cose sono subordinati all'assenso tecnico (benessere) dell'Ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, dietro presentazione della documentazione indicata nel regolamento di esecuzione²⁴.

Piste da sci e altri percorsi innevati gestiti

In Provincia di Bolzano chi intende realizzare piste da sci deve richiedere una concessione edilizia per le opere urbanistiche connesse allegando alla propria domanda l'autorizzazione²⁵ dell'Assessore provinciale competente (articolo 5 della LP n. 6/1981).

La domanda specifica per apprestare aree sciabili va perciò presentata a quest'ultimo organo (articolo 6 della LP n. 6/1981)²⁶, deve essere accompagnata da un progetto e da una relazione illustrativa predisposti ai sensi del regolamento di esecuzione²⁷ e deve comunque:

formulazione della norma non fa escludere l'ipotesi che vengano domandati al proponente eventuali misure di tipo gestionale.

²³ La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della LP n. 5/2000, e successive modifiche, è stata sostituita dall'articolo 26 della LP 8.4.2004, n. 1, *Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2004)*. Quindi gli impianti soggetti ai provvedimenti del Sindaco sono (articolo 2): a) teleferiche per il trasporto di persone e cose; b) teleferiche per il trasporto esclusivo di cose; c) piccole teleferiche e palorci per il trasporto esclusivo di cose, nonché teleferiche mobili per cantieri e per trasporto di legname. Tra questi ultimi gli impianti interessati sono quelli che attraversano opere pubbliche, edifici abitati o strade classificate pubbliche, tranne il caso in cui tali impianti attraversino strade provinciali, strade che sono in gestione alla Provincia, comunali o la rete viaria rurale, purché siano previste idonee misure di protezione oppure la chiusura temporanea delle strade interessate od opere di protezione, come definite nel regolamento di esecuzione; la definizione esatta di "idonee misure di protezione" verrà stabilita con regolamento di esecuzione.

²⁴ Per ottenere tale assenso tecnico il progetto deve essere presentato al Comune competente allegando tra l'altro "documentazione relativa ad eventuali opere di protezione" (articolo 4, comma 1, lettera h., del regolamento). Il regolamento è stato emanato con DPP 8.5.2001, n. 21, *Regolamento alla legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, concernente "Disciplina delle teleferiche in servizio privato adibite al trasporto di persone e cose"*. Altre disposizioni del regolamento da ricordare sono: per le teleferiche adibite anche al trasporto di persone si applicano le norme di cui all'articolo 30 della LP n. 87/1973 (articolo 10); tutti gli impianti sono condotti in modo che non sussista alcun pericolo per persone, animali o cose ed hanno un regolamento di esercizio che deve contenere tra l'altro le norme per l'esercizio dell'impianto in condizioni normali e in condizioni eccezionali.

²⁵ La traduzione italiana del testo normativo tedesco usa per la precisione l'espressione "benessere".

²⁶ Al titolare della concessione dell'impianto di risalita cui l'area innevata risulti complementare è riconosciuta preferenza su altri richiedenti.

²⁷ Per l'articolo 3, comma 1, del DPGP n. 16/1982 alla domanda di autorizzazione per apprestare un'area sciabile va allegata tra l'altro la seguente documentazione, siano o meno necessari lavori di costruzione o

- indicare gli attraversamenti di strade, vie, sentieri, corsi d'acqua, impianti di risalita in esercizio o in progetto, aree sciabili in esercizio o in progetto;
- contenere l'impegno, ove possibile e su prescrizione dell'autorità forestale, ad un rimboschimento di superficie uguale a quella dei boschi che eventualmente sia necessario tagliare;
- avanzare richiesta di costituzione della servitù di pista ove il richiedente non abbia la disponibilità di tutti o parte dei terreni necessari ²⁸.

L'Assessore competente rilascia l'autorizzazione ad apprestare le aree sciabili ²⁹ e costituisce la servitù di pista (articolo 7) previo parere favorevole vincolante dei seguenti uffici (articolo 14) ³⁰:

- ispettorato forestale competente per territorio, che si pronuncia con riferimento alla situazione forestale generale, all'idoneità sotto l'aspetto idrogeologico e al pericolo di frane;
- Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, che si pronuncia con riferimento alle eventuali opere strutturali di prevenzione contro il pericolo di valanghe;

movimenti di terra: inserimento del tracciato sull'estratto del piano urbanistico comunale, relazione tecnica illustrativa, dati per l'eventuale imposizione delle servitù di pista.

²⁸ Il procedimento per l'imposizione, la modifica e la durata della servitù sono regolati attentamente dagli articoli 9 e 9 bis - che tuttavia si occupano principalmente dei criteri per determinare le indennità spettanti ai proprietari - e dagli articoli 11 e 12. In Provincia di Bolzano, con un territorio montano molto insediato ed utilizzato, i problemi legati alle servitù di pista sono delicati e oggetto di svariati conflitti. Quanto alle compatibilità generali delle servitù, il TAR di Bolzano, ad esempio, è intervenuto con la decisione 8.7.1998, n. 289/1998, dep. 2.10.1998 (cfr. www.giustizia-amministrativa.it). Tra i tanti aspetti considerati dalla sentenza interessa quello sulla compatibilità tra l'imposizione della servitù coattiva di pista da sci e il vincolo di tutela storico artistica. Normalmente un'incompatibilità non sussiste. Il vincolo storico artistico di cui all'articolo 21 della *Legge 1.6.1939, n. 1089*, consente all'autorità amministrativa di imporre con ampia discrezionalità un vincolo indiretto i cui effetti giuridici, pure esplicandosi su beni diversi da quelli dotati di pregio storico ed artistico, sono funzionalmente collegati al vincolo che grava su questi ultimi, contribuendo ad arricchire la tutela ed assicurando ai medesimi, tra l'altro, le indispensabili condizioni di ambiente e di decoro; condizioni, queste ultime, realizzate curando che, nelle immediate adiacenze dei beni direttamente tutelati, non vengano eseguite opere gravemente contrastanti con lo stile ed il significato storico degli stessi e che sia preservata una continuità storica ed artistica con gli insediamenti che li circondano. Perciò se la deliberazione della Giunta provinciale che impone il vincolo non dispone diversamente in modo espresso deve essere data per scontata la compatibilità con l'attività sciistica preesistente sui terreni considerati dal vincolo. Le indicazioni del Tribunale potrebbero essere estese anche ad altre tipologie di vincoli. Inoltre secondo il TAR non può essere contestato il fatto che la servitù di pista varrebbe illegittimamente come imposizione di un vincolo relativo all'innervamento artificiale poiché per quest'ultima tipologia di impianti è prevista la procedura di autorizzazione paesaggistica di cui alla *LP 25.7.1979, n. 16*, articolo 12, comma 1, n. 1: di conseguenza anche in presenza di una servitù di pista appaiono sufficientemente salvaguardati, per il caso di installazione di impianti di innervamento programmato, gli aspetti della tutela dell'ambiente e del paesaggio. La decisione del TAR è stata confermata in appello dalla sentenza Cons. St., VI, 19.11.2002, n. 1415/2003 (cfr. www.giustizia-amministrativa.it), dove tra l'altro si afferma che "non esiste alcuna incompatibilità assoluta tra l'imposizione della servitù coattiva di pista da sci e il vincolo storico artistico, in quanto l'imposizione della servitù non comporta di per sé alcun intervento modificativo della realtà dei luoghi".

²⁹ L'Assessore può esprimere pareri anche soltanto sulla potenziale idoneità di aree, senza che ciò comporti titolo per la realizzazione di piste (articolo 6, comma 6).

³⁰ Si evince dall'articolo 8 che sia tali pareri sia l'autorizzazione possono contenere prescrizioni la cui osservanza è rigorosamente controllata. Si osserva che questa potrebbe essere una delle sedi preferibili per introdurre nell'ambito del procedimento alcune cautele particolari sotto il profilo della sicurezza delle persone e dei beni dalle valanghe. A suo tempo nel procedimento interveniva una Commissione tecnica per le piste da sci poi soppressa con *DPGP 30.11.2000, n. 46, Soppressione di taluni organi collegiali* (testo non disponibile in formato digitale, cfr. BU TAA n. 53 del 27.12.2000).

- Ufficio idrografico Servizio prevenzione valanghe, che si pronuncia con riferimento alla eventualità di caduta di valanghe ³¹.

Una volta completata la pista il titolare dell'autorizzazione deve darne comunicazione all'Assessorato competente accompagnandola con una relazione di un tecnico abilitato (iscritto all'albo professionale) che certifichi la conformità delle strutture realizzate al progetto nonché l'osservanza delle prescrizioni contenute nei pareri vincolanti sopra elencati e nella stessa autorizzazione (articolo 8) ³².

Relazioni con le procedure di VIA

La pericolosità da valanghe di determinati siti o di determinate zone può rientrare anche tra gli elementi da analizzare nell'ambito dei procedimenti, degli studi e delle valutazioni di impatto ambientale (VIA).

Si ricorda che per la *LP 24.7.1998, n. 7, Valutazione dell'impatto ambientale, Allegato 2, parte 13* ³³, sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto: a) i progetti di impianti di risalita o funivie e strutture connesse con portata oraria ammissibile superiore a 2200 persone/ora; b) determinati ampliamenti o modifiche di piste da sci; c) i progetti di piste da sci con lunghezza superiore a 2000 m o con superficie superiore a 5 ha.

I Comuni o gli esercenti interessati predispongono una relazione illustrativa sui principali fattori di impatto sull'ambiente ai sensi dell'articolo 15 (Contenuto del piano urbanistico comunale), comma 5, della legge urbanistica provinciale ³⁴ (*LP n. 13/1997*). Nel caso di un parere positivo del Comitato VIA ³⁵ (e a condizione di un'autorizzazione al cambio di coltura quando richiesta, cfr. articolo 5, comma 1, della legge forestale *LP n. 21/1996*) l'Ufficio per il coordinamento territoriale inserisce nel piano urbanistico comunale l'intervento assentito senza altri procedimenti ³⁶.

³¹ Il valore di questa previsione, praticamente unica in Italia, sta nell'attribuire moltissima forza alle valutazioni di pericolosità valanghiva.

³² L'Assessorato deve comunicare il completamento dell'opera agli Uffici che hanno espresso il proprio parere.

³³ Cfr. l'Allegato 2 come sostituito dal *DPP 7.8.2002, n. 27, Modifica dell'allegato 2 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, "Valutazione dell'impatto ambientale*.

³⁴ Questa norma prevede che per coordinare la pianificazione urbanistica con la tutela dell'ambiente le proposte di varianti o di rielaborazioni di piani urbanistici comunali riguardanti la localizzazione di opere o impianti soggetti alla VIA ordinaria devono essere accompagnate da una relazione sommaria illustrativa dei principali elementi di impatto ambientale. In tal caso i termini per l'approvazione dei piani sono sospesi fino al parere sulla relazione da parte del Comitato VIA, da emanarsi entro 30 giorni.

³⁵ Il parere del Comitato non è vincolante ma possiede un peso importante. Cfr. la sentenza TAR di Bolzano 26.6/15.7.2002, n. 347/2002 (www.giustizia-amministrativa.it) che ha annullato una delibera della Giunta provinciale con cui veniva approvato il progetto per una pista di collegamento con relativo impianto di innevamento nei Comuni di S. Candido e Sesto, senza motivare approfonditamente e scientificamente la propria scelta contraria al parere negativo espresso dal Comitato VIA.

³⁶ Con più dettagli, l'articolo 8, comma 4, delle Norme di attuazione del "Piano di settore impianti di risalita e piste da sci", nella stesura modificata dalla citata *DGP 10.1.2005, n. 13, Piano di settore impianti di risalita e piste da sci - approvazione definitiva della prima rielaborazione triennale*, ripete che per gli impianti e le piste che superano le soglie di legge la relazione illustrativa sugli elementi di impatto ambientale viene predisposta dai Comuni o dagli esercenti interessati; la documentazione è presentata dal Comune all'Ufficio per il coordinamento territoriale insieme all'eventuale autorizzazione al cambio di coltura. L'Ufficio richiede il parere del Comitato VIA e in caso di parere favorevole procede poi all'inserimento dell'intervento nel piano urbanistico comunale. Ove sia necessaria la valutazione di incidenza ai sensi delle Direttive n. 92/43/CEE e 79/409/CEE il proponente presenta la documentazione richiesta, il Comune la trasmette all'Ufficio per il coordinamento territoriale e questo a sua volta la inoltra alla Ripartizione Natura e Paesaggio oppure - se del caso - all'autorità del Parco Nazionale dello Stelvio; in caso di parere favorevole il progetto è inserito nel piano urbanistico comunale.

A margine si annota che sono sottoposti a VIA gli impianti di innevamento artificiale con una derivazione complessiva superiore a 10 l/sec. (escluso il rinnovo della concessione senza aumento della quantità di derivazione d'acqua) (Allegato 2, parte 13, lettera h, della LP n. 7/1998, come sostituito dal citato DPP n. 27/2002) ³⁷.

1.4 *La disciplina delle opere di difesa dalle valanghe*

In Provincia di Bolzano numerose disposizioni - anche non recenti ma sempre in vigore e normalmente attuate - si occupano di assicurare adeguati presidi di prevenzione puntuale in materia di difesa del suolo ovvero di assicurare opere urgenti di ripristino di danni prodotti da catastrofi naturali. Queste disposizioni hanno talvolta anche valenza urbanistica e in questo senso possono integrare quanto esposto nella successiva parte 2. A queste si aggiungono le prescrizioni specifiche in materia di opere di protezione all'interno dei procedimenti di assenso alla realizzazione di impianti a fune e piste da sci (cfr. paragrafo 1.3).

Alle opere paravalanghe si fa quindi frequente riferimento nelle norme che regolano le categorie di opere normalmente eseguite da strutture organizzative della Provincia, le modalità di ammissione ai vari contributi finanziari provinciali, le modalità di realizzazione.

Va aggiunto che, con qualche apparente incongruità, in Provincia di Bolzano le opere paravalanghe sono comprese nel demanio idrico provinciale (articolo 14 della LP 12.7.1975, n. 34, *Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali*); ciò dipende probabilmente dal fatto che molto spesso esse sono realizzate in economia dall'Azienda speciale per la regolazione dei corsi di acqua e la difesa del suolo i cui interventi restano appunto disciplinati dalla legge provinciale citata e risultano principalmente rivolti alla sistemazione idraulica o idraulico-forestale anche dei bacini montani ³⁸.

Secondo l'articolo 1 della LP 12.7.1975, n. 34, *Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali*, la Provincia (direttamente ³⁹ o attraverso i Comuni o altri soggetti ancora ⁴⁰) può eseguire opere per prevenire calamità pubbliche, intervenire in pronto soccorso

³⁷ Per aspetti non connessi a questa scheda la LP n. 7/1998 è stata di recente integrata e modificata dall'articolo 6 della LP 3.10.2003, n. 14, *Modifiche della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, recante "Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi" e della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, "Valutazione dell'impatto ambientale"*.

³⁸ Cfr. per un esempio il vincolo di una fascia di rispetto di 4 m. per le opere di difesa contro valanghe "non ubicate a contatto dei fiumi, torrenti o laghi" richiamato nell'articolo 7 (Demanio idrico) della DGP 11.4.2005, n. 1173, *Comune di Avelengo: approvazione del piano urbanistico trasposto in forma digitale e delle rispettive norme d'attuazione con modifiche ai sensi dell'art. 20, comma 1), lettera A), cifra 2) della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13, con correzioni d'ufficio* (in BU TAA n. 21 del 24.5.2005).

³⁹ L'intervento diretto risulta particolarmente raccomandato quando esista un pericolo imminente per la pubblica incolumità (articolo 3).

⁴⁰ Nel DPGP 1.8.1988, n. 19, *Regolamento di esecuzione all'articolo 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, sulla concessione di sussidi o contributi alle organizzazioni operanti nei settori della prevenzione e nel pronto soccorso per calamità pubbliche*, sono disciplinate le modalità per la concessione di finanziamenti ai corpi volontari dei vigili del fuoco ed ad altre associazioni, istituzioni e organizzazioni: per iniziative di previsione, prevenzione, pronto soccorso e ripristino; per acquisto beni o locazione di attrezzature; per acquisto, costruzione o locazione di beni immobili.

della popolazione o con opere urgenti (puntellamenti, demolizioni, sgomberi, ripristino provvisorio dei collegamenti stradali e delle infrastrutture primarie, ecc.) in caso di calamità ⁴¹. Gli interventi possono consistere in opere di prevenzione per difendere le strade, i centri ed i nuclei abitati contro alluvioni, frane, valanghe ed altre cause di pericoli o di danni nonchè in definitivo ripristino o ricostruzione delle opere danneggiate ⁴².

Parallelamente l'articolo 8, comma 2, della *LP 12.7.1975, n. 35, Ordinamento dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo*, fermi restando gli interventi di cui alla *LP n. 34/1975*, affida all'Azienda il compito di "eseguire lavori diretti ad impedire o arrestare la caduta di massi, frane, smottamenti, lavine e valanghe minaccianti abitati, caseggiati ed insediamenti produttivi, siti di interesse storico, artistico, etnografico ed archeologico soggetti a tutela ed altre opere di interesse pubblico" ⁴³.

Vale ancora ricordare il *DPGP 17.5.1978, n. 8, Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sulle Comunità montane*, il cui articolo 4 prevede contributi provinciali fino al 70% per opere qualificabili come costruzioni aziendali (comprese le malghe e i fienili) che siano rimaste distrutte o danneggiate da avversità atmosferiche, alluvioni, valanghe o smottamenti di terreno ⁴⁴.

Secondo la *LP 21.10.1996, n. 21, Ordinamento forestale*, articolo 3, comma 1, sono sottoposti a vincolo permanente per scopi idrogeologico-forestali tra gli altri "i terreni che per la loro particolare ubicazione difendono le colture, le case, gli abitati, le strade e le altre opere d'interesse pubblico dalla caduta di valanghe, da frane, smottamenti e dal rotolamento di massi, da inondazioni e dalla furia dei venti"; per gli articoli 31 e 32 tra i lavori da eseguirsi in economia rientrano anche le opere per difesa dai danni derivanti dalla particolare situazione dei luoghi come "le opere vegetali o di altra natura per la costituzione di difese antivalanghe ... anche a difesa di singoli casolari"; per l'articolo 50, comma 1, la Giunta provinciale può concedere sussidi ai Comuni, alle amministrazioni separate di beni di uso civico, a cooperative, a consorzi, ad altre associazioni ed a privati, con i mezzi e con le procedure di cui alla *LP 29.11.1973, n. 83, Misure di emergenza in agricoltura*, per iniziative dirette "all'eliminazione di danni causati da avversità atmosferiche, alluvioni, valanghe e smottamenti di terreni, ad infrastrutture di prevalente carattere agrario o forestale realizzate o realizzabili con l'aiuto di leggi di incentivazione agrarie o forestali".

⁴¹ La sentenza della Corte Costituzionale 12.4.1989, n. 180, ha stabilito che gli articoli 19 e 20 del *DPR 22.3.1974, n. 381, Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche*, si applicano nel senso che la costruzione di opere paravalanghe effettuata a protezione delle strade, autostrade e linee ferroviarie di competenza dello Stato non può prescindere dalla previa intesa con la Provincia interessata, allo scopo di stabilire un coordinamento paritario per armonizzare le modalità di costruzione delle opere pubbliche di spettanza dello Stato con le prescrizioni dei piani urbanistici provinciali e dei piani territoriali di coordinamento di spettanza della Provincia.

⁴² All'applicazione della *LP n. 34/1975* "per gli interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e di altre calamità naturali" rinvia anche l'articolo 11 (Competenze dell'amministrazione provinciale), comma 3, della *LP 18.12.2002, n. 15, Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile*, stabilendo che in tali casi la relativa gestione appartiene alla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile.

⁴³ I relativi atti di collaudo sono corredati "da una relazione sull'efficienza delle opere e sulla situazione idrogeologica nelle immediate vicinanze" (articolo 12, comma 4).

⁴⁴ Destinatari dei contributi sono le Comunità di valle ed anche Comuni, amministrazioni separate di beni di uso civico, cooperative, consorzi, altre associazioni e privati proprietari o affittuari.

Può essere infine interessante osservare che l'articolo 15, comma 3, della *LP 17.6.1998, n. 61, Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici*, stabilisce una regola di particolare favore procedurale nei casi di esecuzione di opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità: in tali fattispecie, infatti, non sono necessari né provvedimenti di concessione, autorizzazione o nulla osta, né i pareri tecnici, amministrativi ed economici normalmente richiesti agli organi consultivi della Giunta provinciale sui progetti delle opere pubbliche ⁴⁵.

Si ricorda infine che la *LP 18.12.2002, n. 15, Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile*, nell'articolo 11, comma 3, stabilisce che "per gli interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e di altre calamità naturali si applica la legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, gestita dalla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile".

1.5 Le informazioni prodotte dai sistemi regionali di previsione delle valanghe: elaborazioni ed usi finalizzati nei comprensori per gli sport invernali

Nella Provincia di Bolzano la disponibilità e l'utilizzazione delle informazioni sul pericolo di valanghe sono diffusamente disciplinate ma sembrano assenti norme che regolino direttamente a scopo preventivo un eventuale flusso di tali informazioni verso i comprensori per gli sport invernali.

Da un punto di vista più generale, invece, il sistema appare completo. Nell'articolo 3 della *LP 26.5.1976, n. 18, Istituzione del Laboratorio biologico provinciale e dell'Ufficio idrografico provinciale*, sono affidati all'Ufficio idrografico Servizio prevenzione valanghe alcuni compiti specifici nel settore delle osservazioni meteorologiche e delle osservazioni sui ghiacciai e sul manto nevoso. L'attività di prevenzione dalle valanghe dell'Ufficio comprende tra l'altro:

- l'organizzazione delle stazioni di rilevamento nivometeorologico;
- il rilevamento, la raccolta e l'elaborazione dei dati meteonivometrici ⁴⁶;
- la diffusione del bollettino delle valanghe e la trasmissione delle informazioni di carattere nivometeorologico generale alle Commissioni comunali per la prevenzione dalle valanghe.

1.6 La disciplina degli organismi locali di prevenzione dalle valanghe

Commissioni comunali per la prevenzione dalle valanghe sono previste nella Provincia di Bolzano nei casi in cui "le condizioni dei luoghi richiedano un particolare controllo dei fenomeni nivometeorologici" e sono regolate dettagliatamente dall'articolo 7 della

⁴⁵ L'articolo 40 *DPP 5.7.2001, n. 41, Regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici*, prevede tra i lavori in economia anche interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità.

⁴⁶ L'articolo 4, comma 2, prevede per questi adempimenti anche risorse aggiuntive a quelle ordinarie stabilendo che la Provincia ha facoltà di affidare le osservazioni dei dati idrometeorologici e nivoglacologici a persone estranee all'Amministrazione verso corresponsione di un compenso.

LP n. 18/1976 quali basi e riferimenti locali delle politiche di prevenzione dei pericoli valanghivi.

Sono composte da non meno di cinque e non più di dieci membri ⁴⁷ e sono costituite normalmente per decisione autonoma dei Consigli comunali interessati, anche su motivata segnalazione dell'Ufficio idrografico Servizio prevenzione valanghe ⁴⁸.

La costituzione delle Commissioni è però obbligatoria:

- qualora sia richiesta dall'Assessore provinciale competente nell'autorizzazione all'apprestamento di un'area sciabile, da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 7 della *LP n. 6/1981*;
- quando l'Assessore provinciale competente in materia di trasporti funiviari impone tale costituzione perchè l'ufficio forestale competente per territorio ⁴⁹ segnala che una concessione di linee di trasporto funiviario in servizio pubblico è esercitata su tracciato rivelatosi soggetto a pericolo di valanghe ⁵⁰.

Sono compiti delle Commissioni:

- controllare i fenomeni nivometeorologici, sulla base della metodologia indicata dall'Ufficio idrografico - Servizio prevenzione valanghe, al fine di segnalare immediatamente ai Sindaci dei Comuni interessati l'eventuale incombenza di pericolo di valanghe sui centri e nuclei abitati, opere pubbliche e impianti o infrastrutture di interesse pubblico (articolo 7, comma 5) ⁵¹;
- offrire consulenza ai Sindaci per gli eventuali provvedimenti urgenti in materia di pubblica incolumità ai sensi dell'articolo 27 della *Legge della Regione Trentino Alto Adige 21.10.1963, n. 29* (articolo 7, comma 6) ⁵².

⁴⁷ La composizione è anche funzione della consistenza dei gruppi linguistici nel Comune interessato, come risultante dall'ultimo censimento. La Commissione elegge il proprio presidente, che provvede alle convocazioni, ed è sostituito in caso di assenza o impedimento da un vicepresidente ugualmente eletto.

⁴⁸ L'indicazione dell'Ufficio non è vincolante per il Consiglio comunale e questo pare costituire il limite di questa pur interessante previsione.

⁴⁹ Sorprende che questo potere di impulso non sia formalmente attribuito anche all'Ufficio idrografico pur se non può escludersi una sua iniziativa informale.

⁵⁰ In tali casi l'esercizio della concessione è sospeso fino alla comunicazione dell'avvenuta costituzione della Commissione.

⁵¹ A sua volta il Sindaco è tenuto a trasmettere l'informazione sul pericolo, con i mezzi di volta in volta più idonei, agli enti o soggetti direttamente interessati, e - come già accennato nel paragrafo 1.5 - può obbligare i gestori di piste o di impianti a tenere affisse al pubblico queste segnalazioni (comma 7, cfr. paragrafo 1.7). Se però è vero che il Sindaco è tenuto a diffondere le segnalazioni delle Commissioni agli enti e soggetti indicati è vero nello stesso tempo che mancano norme sugli effetti che tali comunicazioni hanno nella sfera dei soggetti destinatari, salvi sempre i richiami delle fattispecie di reati colposi previsti dal Codice Penale (non si prende neppure in considerazione l'ipotesi di reati dolosi in materia) e delle fattispecie civilistiche di risarcimento del danno.

⁵² Questo articolo 27 è stato implicitamente abrogato dal comma 1 dell'articolo 63 della *Legge della Regione Trentino Alto Adige 4.1.1993, n. 1, Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige*. L'articolo 18 (Provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco) della stessa *legge regionale n. 1/1993* attribuisce al Sindaco la competenza per "i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini, può richiedere al questore, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica"; se il Sindaco non provvede o quando sono interessati due o più comuni, "provvede il Presidente della Giunta provinciale con propria ordinanza o a mezzo di commissario"; se l'ordinanza del Sindaco è rivolta a persone determinate "e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi". Le stesse disposizioni, nel medesimo testo, sono ripetute nel *Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27.2.1995, n. 4/L, Approvazione nuovo testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni gennaio*, in cui sono riprodotte le norme della *legge regionale n. 1/1993*, quelle non abrogate della *legge regionale n. 29/1963* coordinate con quelle della *legge regionale n.*

Pare utile sottolineare che i due commi appena riassunti prevedono due ipotesi formalmente diverse anche se sostanzialmente concatenate. Secondo la prima le segnalazioni di pericolo da parte delle Commissioni valanghe costituiscono il presupposto degli eventuali provvedimenti urgenti del Sindaco e devono poi obbligatoriamente essere rilanciate dal Sindaco verso gli enti ed i soggetti direttamente interessati a opere pubbliche e impianti o infrastrutture di interesse pubblico (cioè verso i soggetti gestori o proprietari; tipico è l'esempio delle strade provinciali). La seconda ipotesi invece prevede i veri e propri provvedimenti contingibili del Sindaco, sulla base delle segnalazioni ricevute dalla Commissione, per la tutela della pubblica incolumità e cioè per la tutela dei cittadini presenti anche temporaneamente in centri e nuclei abitati, opere pubbliche, impianti o infrastrutture di interesse pubblico.

Dalla lettura delle due disposizioni sembrerebbe sostenibile che la prima configuri anche una sorta di dovere di intervento posto a carico dei soggetti gestori o proprietari e che essi quindi non debbano necessariamente attendere un eventuale provvedimento contingibile ed urgente del Sindaco per intervenire a tutela delle persone fisiche stazionanti o in transito (e per intervenire anche a tutela dei beni loro affidati) ma anzi siano in qualche misura tenuti in modo concorrente ad attivarsi e a prepararsi ad assumere misure di protezione civile (ad esempio, la chiusura degli esercizi). L'osservazione potrebbe valere in particolare nei confronti di gestori di impianti di risalita e piste da sci. E tuttavia questa ipotesi interpretativa produce qualche perplessità, soprattutto in mancanza di norme di settore che in modo chiaro impongano a soggetti diversi dal Sindaco compiti tipici di protezione civile. In effetti la stessa ipotesi interpretativa: a) da una parte presenterebbe il vantaggio di non trascurare disposizioni formalmente vigenti anche se nate in una fase in cui il sistema della protezione civile nazionale e provinciale non era stato neppure impostato con i contenuti che possiede oggi; b) ma dall'altra parte sembra apertamente in contrasto con la moderna concezione di protezione civile che si è imposta anche in Provincia di Bolzano e che prevede l'unitarietà (non la dispersione su una molteplicità di soggetti) delle funzioni di protezione civile a livello locale, distrettuale e provinciale, essenzialmente fondate sull'attività pianificata dei Centri operativi comunali, distrettuali e provinciali nonché sulle previsioni dei piani provinciali e comunali per la protezione civile (vedi la *LP 18.12.2002, n. 15, Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile*). Si osserva inoltre che la segnalazione del pericolo di valanghe (al Sindaco da parte della Commissione valanghe, agli altri enti e soggetti interessati da parte del Sindaco) non comporta sempre formalmente una ordinanza urgente del Sindaco per la tutela dell'incolumità dei cittadini, che è un atto indipendente, discrezionale e successivo; tuttavia sotto il profilo pratico è chiaro che le segnalazioni mettono in evidenza pericoli incombenti e di conseguenza non sembra né plausibile né frequente che il Sindaco decida di non emanare la propria ordinanza contingibile e urgente. In conclusione sembra possibile ritenere che: 1) al Sindaco, supportato dalla Commissione valanghe, spetti in via del tutto primaria adottare i provvedimenti di salvaguardia della incolumità pubblica; 2) ai soggetti proprietari o gestori di opere, impianti o infrastrutture spetti un compito secondario e concorrente

10/1998. Va ancora sottolineato che l'articolo 18 qui analizzato non è stato neppure modificato dalla recentissima *Legge della Regione Trentino Alto Adige 22.12.2004, n. 7, Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali*. È interessante infine osservare che il tenore della disposizione è del tutto simile a quello dell'articolo 54, comma 2, del *Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267*: "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;..".

di normale e diligente vigilanza, di eventuale sollecitazione verso la Commissione valanghe o il Sindaco, ed infine di tutela dell'integrità dei beni economici loro affidati; 3) agli stessi soggetti non compete invece un intervento vero e proprio di tutela dell'incolumità pubblica, a meno che un simile compito aggiuntivo a quello del Sindaco non derivi inequivocabilmente e specificamente da una precisa norma di legge statale o provinciale che disponga all'interno di un ordinamento di settore quale tipicamente potrebbe essere quello delle aree sciabili e degli impianti di risalita.

Tornando all'impianto generale dell'articolo 7 in esame, si ricorda che per il comma 8 tutti i provvedimenti spettanti al Sindaco in relazione alle attività della Commissione comunale per la prevenzione dalle valanghe, nel caso di impianti di risalita o aree sciabili riguardanti più Comuni, sono adottati per competenza dal Sindaco del Comune nel cui territorio "è ubicata la stazione di partenza dell'impianto e/o ricada la prevalenza di percorso dell'area sciabile su cui incombe pericolo di valanghe" ⁵³.

Tenuto conto dell'articolazione del territorio e dell'ubicazione degli impianti di risalita e delle piste di sci le Commissioni possono operare suddividendosi in sottocommissioni composte da non meno di tre membri ciascuna.

Ai Comuni nei cui territori viene costituita una Commissione la Provincia può assegnare contributi per l'acquisto di "apparecchiature di segnalazione e di rilevamento per interventi operativi diretti a prevenire danni" (articolo 8, comma 3, della *LP n. 18/1976*) ⁵⁴.

Per l'articolo 3, comma 2, della *LP n. 18/1976* spetta all'Ufficio idrografico Servizio prevenzione valanghe curare la preparazione, l'aggiornamento dei componenti le Commissioni ⁵⁵.

All'Ufficio idrografico Servizio prevenzione valanghe peraltro, come già in parte osservato, spetta un compito più generale di coordinamento, di assistenza e di indirizzo tecnico-scientifico rispetto alle attività delle Commissioni ⁵⁶.

Si sottolinea ancora che l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni comunali valanghe sembrano destinati a trovare una forte integrazione con il sistema locale della protezione civile disciplinato dalla già citata *LP n. 15/2002* e dai più recenti atti convenzionali per l'attuazione a livello provinciale della *Direttiva del Presidente del Consiglio Dei Ministri 27.2.2004, Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e*

⁵³ La formulazione della norma non sembra chiarire l'effettiva competenza nelle ipotesi in cui la stazione a valle dell'impianto e la maggior porzione di percorso sciabile si trovino in Comuni differenti.

⁵⁴ La norma crea anche un collegamento tra tali risorse e le finalità elencate nell'articolo 3, comma 2, lettera h), della *LP n. 18/1976* (si tratta del complesso dei compiti affidati all'Ufficio idrografico in materia di prevenzione dalle valanghe); tale collegamento tuttavia risulta abbastanza generico; manca in effetti un ancoraggio preciso tra contributi acquisiti dai Comuni e priorità o tipologie determinate di forniture, di iniziative e di interventi. e non pare né dalle relazioni tecniche affidate all'Ufficio idrografico per corredare le deliberazioni di Giunta sui singoli contributi né dai contenuti delle stesse deliberazioni di Giunta.

⁵⁵ Ma può essere organizzata anche la formazione di altro personale che, a giudizio dell'Ufficio, può avere interesse alle problematiche della sicurezza dalle valanghe.

⁵⁶ Anche nel recente "Documento tecnico per l'applicazione in Provincia autonoma di Bolzano del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini della protezione civile" (allegato alla Convenzione autorizzata con *DGP 8.11.2004, n. 3905*, stipulata a Trento il 1.12.2004 tra Provincia autonoma di Bolzano e Dipartimento della Protezione Civile per l'istituzione del Centro Funzionale Provinciale) è affidato espressamente all'Ufficio un compito di supporto ai membri delle Commissioni comunali valanghe in caso di emergenza.

funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile ⁵⁷.

1.7 La gestione delle situazioni di pericolo e gli interventi per il ripristino della sicurezza nei comprensori per gli sport invernali

La legislazione provinciale di settore - nonostante i principi generali affermati - appare ancora carente nel campo delle misure di sicurezza gestionali sia dal punto di vista dell'articolazione delle misure previste sia dal punto di vista delle attribuzioni dei soggetti che se ne occupano.

Si avverte soprattutto l'assenza di norme organiche su compiti e responsabilità degli esercenti di impianti di risalita ed aree sciabili in materia di sicurezza dalle valanghe. A questi soggetti è imposto il dovere di attuare i provvedimenti eventuali del Sindaco e delle strutture provinciali competenti (relativi soprattutto a segnalazione di pericoli e chiusura temporanea degli impianti e delle piste in casi di pericolo). Non appare invece espressamente e chiaramente attribuito ai gestori un compito proprio e autonomo di vigilare sulle situazioni di pericolo atipico che minacciano la sicurezza degli utenti (e quindi sulle situazioni di pericolo di valanghe) mettendo in atto interventi di tipo gestionale (sostanzialmente la chiusura degli impianti e delle piste, ma anche altre misure eventuali) senza necessariamente attendere una ordinanza del Sindaco. Solo molto indirettamente e genericamente un simile compito potrebbe essere ricavato dall'articolo 7 della *LP n. 18/1976* e da altre norme più recenti sui compiti dei gestori e dei loro sottoposti durante il funzionamento degli esercizi: questo sforzo interpretativo, quasi al limite, è comunque presentato in qualcuno dei passaggi che seguono.

Va però segnalato che gli attuali meccanismi producono lacune ed inconvenienti, primo tra tutti quello di essere sostanzialmente inadatti ad una gestione urgente del pericolo di valanghe. Tanto è vero che il sistema triangolare costituito dalle Commissioni valanghe che segnalano il pericolo, dal Sindaco che provvede con proprie ordinanze e dai gestori che attuano le misure di sicurezza conosce nei fatti adattamenti notevoli e in qualche caso è anche gestito con scostamenti sensibili dalle prescrizioni formali.

Risulta del resto che anche in Alto Adige diversi esercenti abbiano assunto e stiano assumendo volontariamente l'iniziativa di prevedere e pianificare anche in modo formale misure gestionali articolate, anche di distacco artificiale, inquadrando all'interno dei progetti necessari per gli atti di assenso su impianti di risalita e piste da sci ⁵⁸; in altri casi si conoscono pratiche di distacco artificiale (con rilascio di cariche a

⁵⁷ Nel nuovo sistema il Sindaco è autorità locale del Servizio per la protezione civile provinciale, opera in forte sinergia con il Centro operativo locale per la protezione civile (il cui modello organizzativo presenta anche una connessione con la struttura della Commissione valanghe) e tiene conto delle indicazioni dell'ormai imminente piano comunale di protezione civile (da predisporre in base alle linee guida in corso di elaborazione da parte della Provincia) (cfr. la *LP n. 15/2002*, soprattutto articoli 3 e 10). Il Documento tecnico citato nella precedente nota poi espressamente affida "la valutazione dei possibili effetti a scala locale ... ai Sindaci che si avvalgono delle apposite Commissioni comunali valanghe; gli stessi Sindaci emanano inoltre le eventuali ordinanze per la prevenzione dei danni da valanga".

⁵⁸ Un caso interessante è quello del progetto per l'ampliamento dell'area sciistica Klausberg nel Comune di Valle Aurina, frazione Cadipietra, con la realizzazione dell'impianto di risalita e pista da sci "Klaussee II". Prima il progetto ha ottenuto nel Piano di settore impianti di risalita e piste da sci, rielaborazione 2004, con voto a maggioranza della Commissione, il nulla osta (salvo il parere di VIA) - nonostante si

mano o da elicottero) assistite dalle necessarie autorizzazioni ma non accompagnate da piani di gestione della sicurezza approvati insieme ai provvedimenti di concessione e autorizzazione di impianti di risalita e piste; in un caso esistono impianti di GAS-EX installati dopo la realizzazione della pista che contribuiscono a mettere in sicurezza.

Per tornare ai comandi formali delle norme, si sottolinea che una prima misura gestionale per la sicurezza dalle valanghe - comune sia agli impianti di risalita sia alle aree sciabili come già annunciato nel precedente paragrafo - è certamente quella generale prevista da alcuni commi dell'articolo 7 della *LP n. 18/1976*. In base alle segnalazioni di pericolo provenienti dalla Commissione comunale per la prevenzione dalle valanghe⁵⁹ il Sindaco competente per territorio: a) è tenuto a dare comunicazione del pericolo di valanghe a tutti i soggetti gestori direttamente interessati; b) nei casi in cui lo ritenga necessario, anche ma non obbligatoriamente su specifico suggerimento della Commissione (diverso dalla segnalazione del pericolo), può assumere i provvedimenti contingibili e urgenti di polizia locale previsti dall'articolo 18 della citata *Legge regionale n. 1/1993* "al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini".

tratti di area complessivamente ad alto pericolo di caduta valanghe - sulla base della considerazione che il Comune interessato ha "presentato una richiesta corredata da un parere dettagliato sulle valanghe, nel quale si afferma che gli eventuali problemi possono essere risolti". Il "Parere sul pericolo di valanghe nella zona di ampliamento e sulle misure di sicurezza occorrenti contro le valanghe" è stato predisposto ai sensi dell'articolo 4 del *DPGP 4.12.1996, n. 48*, e messo a disposizione dal suo autore Dr. Matthias Platzer (ASN Studio Tecnico, BZ). Ne sono di seguito riassunte le indicazioni più interessanti restando inteso che ogni riproduzione anche parziale di queste informazioni non può prescindere dalla citazione della fonte originaria:

- l'analisi nivologica valuta in particolare il possibile aumento del manto di neve fresca in tre giorni impiegando il metodo dello "standard di neve fresca" e successivamente stima il valore dello spessore di distacco considerato rappresentativo per la zona d'ampliamento del comprensorio sciistico;
- l'analisi del pericolo di valanghe si basa su una carta delle pendenze dalla quale sono state rilevate tutte le pendenze determinanti per la formazione delle valanghe e sulla localizzazione documentata del pericolo valanghe nella parte inferiore della zona di ampliamento dell'area sciabile;
- è svolta una analisi delle singole zone e sottozone di distacco e delle cause dei distacchi, una analisi delle zone di scorrimento e di accumulo, una valutazione dei danni potenziali e dell'efficacia delle opere e delle misure di difesa esistenti;
- segue una classificazione delle aree e sottoaree di distacco in base al potenziale pericolo per il tracciato dell'impianto di risalita in progetto, quindi la individuazione delle zone di pericolo lungo l'impianto e a carico delle piste da sci in progetto;
- le misure contro le valanghe studiate ai sensi dei punti precedenti partono dall'analisi delle opere di difesa dell'impianto (opere nella zona di distacco, dighe paravalanghe) e delle misure di messa in sicurezza delle piste (funicolare per esplosivo e relativo deposito permanente custodito) già esistenti, con relativa valutazione degli effetti sugli interventi in progetto;
- le nuove misure connesse agli interventi da realizzare si dividono in opere per la difesa dell'impianto di risalita (dimensionate in base all'evento che ha un periodo di ritorno di 100 anni) per singole zone di distacco, scorrimento e deposito;
- conclude il parere la previsione di misure per la messa in sicurezza delle nuove piste in condizioni di pericolo potenziale - anche allo scopo di evitare lunghi periodi di chiusura - basata tra l'altro su stime specifiche degli spessori di distacco (realizzazione di una nuova funicolare per il trasporto di esplosivo nell'area di alimentazione del Sattelnock, impiego della funicolare per trasporto di esplosivo già esistente);
- per la gestione ottimale delle misure è proposta la futura realizzazione di un piano di sicurezza fondato su un costante monitoraggio della situazione valanghe, sulla previsione di provvedimenti di sicurezza temporanei (chiusura temporanea delle piste), sulla definizione di criteri e modalità per l'uso dell'esplosivo per i distacchi artificiali tramite funicolare.

⁵⁹ Si ricorda a questo proposito che sono due soli i casi in cui la costituzione di una Commissione valanghe è obbligatoria e non facoltativa: 1) quello in cui l'assenso all'apprestamento di un'area sciabile viene subordinato alle segnalazioni e ai controlli affidati ad una Commissione (articolo 7, comma 4, della *LP n. 18/1976*); 2) quello in cui si rileva una linea di trasporto funiviario in servizio pubblico è esercitata su un tracciato soggetto a pericolo di valanghe (articolo 7, comma 4 bis, della *LP n. 18/1976*).

Tra questi provvedimenti contingibili e urgenti è certamente compresa la chiusura temporanea di impianti funiviari ed aree sciabili per pericolo di valanghe. Non c'è dubbio quindi che in Alto Adige al Sindaco sia affidato il compito di vigilare organicamente sulla sicurezza dalle valanghe nelle aree sciabili, come risulta anche dall'articolo 7, comma 7, della *LP n. 18/1976* (cfr. di seguito). Sarebbe in apparenza facile affermare che nella Provincia di Bolzano la responsabilità per questo tipo di adempimento è attribuita in modo esclusivo al solo Sindaco (e al Presidente della Giunta provinciale in via sostitutiva) e non in qualche misura agli esercenti in modo concorrente. Tale conclusione richiederebbe tuttavia di essere sostenuta con qualche prudenza visto tra l'altro che - come si è osservato più sopra e nel precedente paragrafo - l'articolo 7, comma 5, della *LP n. 18/1976* obbliga il Sindaco a dare ai soggetti gestori comunicazione del pericolo di valanghe senza collegare in modo automatico a questo obbligo l'assunzione di un proprio provvedimento di chiusura temporanea il quale, al contrario: I) è regolato dal comma 6; II) è distinto dalla segnalazione del pericolo; III) è eventuale; IV) deriva da un autonomo procedimento di valutazione da parte del Sindaco (assistito dalla Commissione valanghe).

Per quanto attiene in particolare alle norme provinciali in materia di solo esercizio degli impianti a fune non emergono elementi significativi sulla tutela locale delle infrastrutture di risalita dalle valanghe attraverso specifici compiti dei gestori e attraverso sistemi gestionali avanzati.

Può essere prima di tutto considerata come una misura secondaria di tipo gestionale quella prevista dall'articolo 7, comma 4 bis, seconda parte, della *LP n. 18/1976*: si tratta, come già annotato, dell'ipotesi in cui la costituzione di una Commissione comunale per la prevenzione delle valanghe diventa obbligatoria in quanto l'Ufficio forestale competente per territorio segnala all'Ufficio provinciale trasporti funiviari che una concessione di linee di trasporto funiviario in servizio pubblico è esercitata su un tracciato rivelatosi soggetto a pericolo di valanghe; in tale caso il direttore dell'Ufficio trasporti funiviari è tenuto a sospendere l'esercizio della concessione fino alla comunicazione dell'avvenuta costituzione della Commissione.

Va in secondo luogo ricordato l'articolo 20 del *DPGP n. 48/1996, Regolamento sull'esercizio di linee di trasporto funiviario in servizio pubblico*: esso si limita a stabilire che l'impianto deve funzionare come stabilito dal regolamento di esercizio, redatto secondo schemi predisposti dall'Ufficio provinciale trasporti funiviari per i singoli tipi di impianto⁶⁰. E l'articolo 21 regola la tenuta del libro giornale (nel quale vanno registrate tutte le annotazioni relative al servizio) e del libro di sorveglianza (con i risultati delle ispezioni e delle verifiche funzionali).

Non si trovano poi disposizioni sulla gestione della sicurezza dalle valanghe nella *DGP 3.2.1997, n. 323, Approvazione del disciplinare-tipo per le concessioni funiviarie* (BU TAA n. 16/I-II del 1.4.1997). Nel suo articolo 6 (modalità di esercizio), comma 6, è ribadito che "il concessionario deve sospendere l'esercizio oltre che nei casi previsti

⁶⁰ Il regolamento contiene prescrizioni sul personale (ordinamento, mansioni, obblighi, comportamento in servizio), sul trasporto (modalità dell'esercizio, manutenzione dell'impianto), sui viaggiatori e sui beni trasportati. Le sue disposizioni sono normalmente richiamate nei provvedimenti di concessione di impianti di risalita. Cfr. un esempio nel *Decreto Assessorile 31.1.2005, n. 55/38.3, Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico S 572 m Sotsasslong sita in Comune di Selva di Val Gardena* (BU TAA n. 17 del 26.4.2005) nel cui punto 3) è scritto: "È fatto obbligo al concessionario di osservare, oltre alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico, tutte le prescrizioni riportate nel disciplinare-tipo, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 3 febbraio 1997, n. 323 ...".

dal regolamento di esercizio ogni qualvolta la Commissione valanghe, ove costituita ..., raccomandi la chiusura dell'impianto funiviario" ⁶¹.

Alcune norme del citato *DPP n. 43/2001, Regolamento di esecuzione concernente il personale preposto all'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico* offrono qualche indicazione su compiti in materia di sicurezza dalle valanghe che - indipendentemente dall'ordinanza di un Sindaco - potrebbero risultare a carico dei gestori attraverso l'attività di loro dipendenti.

Nell'articolo 6 (Personale addetto all'esercizio di impianti a fune), comma 8, è stabilito che "Il personale svolge le proprie mansioni con la necessaria diligenza e osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni vigenti, nonché adottando le necessarie misure e le cautele atte ad evitare sinistri. Quando tuttavia si verifica un incidente, il personale è tenuto a prestare tutti i soccorsi possibili ed a porre in essere ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri. Il personale si adopera con perizia e diligenza anche in circostanze eccezionali non espressamente previste dalle norme di esercizio, ai fini della sicurezza e della regolarità dell'esercizio".

Nell'articolo 7 (Compiti del capo servizio) è stabilito che il capo servizio:

- "interviene di propria iniziativa in caso di situazioni particolari, integrando le disposizioni ricevute con provvedimenti propri atti a garantire o a ripristinare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio";
- "deve dare immediata comunicazione al concessionario ed al tecnico responsabile nel caso in cui si verificano incidenti od eventi che possono dar luogo a pericolo durante l'esercizio" ⁶²;
- "prende tutte le iniziative atte a garantire la sicurezza dell'esercizio in caso di condizioni atmosferiche avverse o eventi particolari";
- "nel caso di eventi o di anomalie tecniche che compromettono la sicurezza del trasporto, deve sospendere il servizio, dandone immediata notizia al concessionario ed annotando sul libro giornale l'evento o l'anomalia e, se possibile, la causa accertata".

Per quanto attiene infine alle norme provinciali in materia di solo esercizio delle aree sciabili si possono rilevare nuove disposizioni su misure gestionali semplificate ma non si trovano prescrizioni a proposito di sistemi gestionali complessi.

Nell'articolo 7, comma 7, della *LP n. 18/1976* è contenuta una norma che attiene contemporaneamente alla gestione delle informazioni ed alla gestione attiva della sicurezza e che costruisce un collegamento diretto, anche se non obbligatorio, tra la disponibilità di dati sulla situazione di pericolo e gli utenti potenzialmente destinatari: il Sindaco in effetti può obbligare i gestori di piste o di impianti di risalita a tenere affissi al pubblico, in appositi spazi visibili, sia i bollettini dell'Ufficio idrografico Servizio prevenzione valanghe sia le segnalazioni sulla situazione nivometeorologica provenienti dalla competente Commissione valanghe.

⁶¹ Si noti l'imprecisione formale della norma, che comunque corrisponde alla percezione diffusa rispetto all'attività delle Commissioni e in più di un caso corrisponde alla realtà effettiva: la Commissione dovrebbe in teoria indirizzare esclusivamente al Sindaco le proprie segnalazioni di pericolo e mai rivolgerle direttamente agli esercenti funiviari (cfr. articolo 7, comma 5, della *LP n. 18/1976*).

⁶² Trattandosi però di incidenti o eventi che rientrano nella sfera di intervento del tecnico responsabile pare difficile collegarli a problemi di pericoli di valanghe.

Va poi ricordato che l'articolo 10 della *LP n. 6/1981* mette in evidenza una via molto indiretta per eventuali interventi di tutela dai pericoli di valanghe: le norme che regolano l'esercizio della servitù di pista riconoscono al titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista (o area sciabile) il diritto (si noti, non il dovere) tra l'altro di "apporre l'opportuna segnaletica e ogni altro apprestamento di sicurezza" e di "impedire ... qualsiasi attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio delle piste".

Gestione della sicurezza, vigilanza amministrativa sull'esercizio delle aree sciabili e potere di intervento cautelare sono comunque strettamente legati. Nei casi di inadempienze o violazioni delle prescrizioni vigenti l'articolo 15 della *LP n. 6/1981* attribuisce all'Assessore provinciale competente, su proposta dell'Ufficio piste o di propria iniziativa, il potere di provvedere per ristabilirne l'osservanza entro un termine la cui scadenza comporta la sospensione anche parziale dell'attività. Tale sospensione potrebbe essere stabilita - sempre dall'Assessore provinciale competente - anche "allorchè venisse accertata l'esistenza e/o l'incombenza di pericoli pregiudicanti l'integrità fisica degli utenti".

Nella medesima ottica l'articolo 1, comma 2, del *DPGP n. 16/1982* (il regolamento esecutivo della *LP n. 6/1981*) stabilisce che in caso di pericolo di valanghe su piste da sci o su itinerari sciistici "la segnalazione di detto pericolo può avvenire anche solo mediante apposizione della segnaletica di chiusura di cui alla vigente normativa UNI. L'apposizione di detta segnaletica costituisce misura di protezione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge"⁶³. In mancanza di diversa indicazione espressa si deve ritenere confermato che è compito del gestore posizionare le tabelle ma non dichiarare il pericolo.

L'articolo 2, comma 5, del *DPGP n. 16/1982* attribuisce poi all'Ufficio provinciale per le piste da sci il potere di stabilire che nelle stazioni di entrata e/o uscita degli impianti di risalita sia collocata una ben visibile tabella d'orientamento. Senza un provvedimento dell'Ufficio la tabella non appare obbligatoria. La tabella deve indicare quali sono le piste generalmente e normalmente servite dall'impianto (con relativa denominazione e grado di difficoltà). La tabella deve indicare precisamente quali siano le piste aperte o e le piste chiuse durante le singole fasi di esercizio. La norma non è organicamente collegabile alla gestione della sicurezza dalle valanghe ma offrirebbe buona copertura ad una disposizione dell'Ufficio che stabilisse di specificare sistematicamente le ragioni dell'eventuale chiusura, ad esempio per pericolo di valanghe.

Gli articoli 17 e 18 della *LP n. 6/1981* obbliga gli esercenti a istituire normalmente un servizio piste e un servizio soccorso nonché a curare la manutenzione delle aree sciabili "in relazione anche alle possibili condizioni di esercizio".

Il servizio piste presenta qualche interesse ai fini di questo paragrafo.

In proposito il regolamento esecutivo (*DPGP n. 16/1982*, articolo 5, Manutenzione e sorveglianza delle piste) prevede che:

- il personale del servizio piste controlli anche la segnaletica e le misure di sicurezza esistenti (comma 3);

⁶³ Si riporta la norma richiamata: "Le piste innevate devono essere situate in zone non soggette al pericolo di frane e valanghe o comunque protette da tale pericolo e risultare idonee sotto l'aspetto idrogeologico".

- lo stesso personale - su provvedimento motivato dell'autorità competente per territorio - provvede alla chiusura e alla riapertura della pista di sci mediante l'apposita segnaletica; per gli itinerari sciistici, peraltro, le stesse operazioni sono affidate direttamente al titolare dell'autorizzazione o a un suo delegato (comma 4);
- con decreto dell'Assessore provinciale competente "su richiesta motivata del titolare delle aree sciabili si può prescindere dalla istituzione del servizio piste nei casi in cui l'estensione della pista, le caratteristiche e l'ubicazione della medesima garantiscono la sicurezza degli utenti" ⁶⁴.

Una recente modifica dell'articolo 18 della *LP n. 6/1981* - introdotta dalla *LP 20.6.2005, n. 3, Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni* (cfr. Supplemento n. 2 al B.U. n. 28 del 12.7.2005) - ha aggiunto un comma 3 che si collega chiaramente agli obblighi di manutenzione e di garanzia di sicurezza delle piste posti a carico degli esercenti. Secondo la nuova norma : "Per la messa in sicurezza delle aree sciabili, la Giunta provinciale può concedere contributi in favore dei soggetti di cui al comma 1" ⁶⁵.

Teoricamente anche in Veneto alcune misure di sicurezza di varie tipologie (chiusura temporanea, distacchi artificiali e controllati di masse nevose instabili) potrebbero essere applicabili agli impianti di risalita dopo l'elaborazione e la approvazione dei piani di gestione della sicurezza dalle valanghe previsti proprio per tutti gli impianti in condizioni di rischio dal *DM Infrastrutture e Trasporti 5.12.2003, n. 392, Regolamento concernente modifica dell'articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinati al trasporto di persone*. Il decreto in questione - che dichiara di contenere esclusivamente normativa tecnica (sia pure molto dettagliata) - è però attualmente inapplicabile in Provincia di Bolzano; la Provincia lo ha infatti impugnato per conflitto di attribuzione (cfr. il ricorso n. 6 del 26.4.2004, in G.U., I, n. 30 del 4.8.2004; alla data del 22 settembre 2005 la udienza di discussione non risulta ancora fissata).

1.8 Compiti di soggetti pubblici e privati in materia di sicurezza dalle valanghe nei comprensori per gli sport invernali

Le funzioni e le responsabilità messe in evidenza in questo paragrafo non sono esaustive e non rappresentano quelle in assoluto più importanti attribuite ai soggetti presi in considerazione ma sono quelle che direttamente o indirettamente appaiono attinenti al tema di questo documento.

Riprendendo quanto già esposto in altri paragrafi si propone uno schema riassuntivo che descrive compiti e responsabilità significative degli amministratori pubblici e degli operatori economici o loro ausiliari ed incaricati in materia di sicurezza dalle valanghe

⁶⁴ Questa particolare disposizione non pare riferirsi solo alle caratteristiche fisiche della pista ma nello stesso tempo non può essere chiaramente interpretata come una indiretta conferma che al servizio piste sia praticamente affidato sul campo un autonomo controllo della sicurezza da valanghe.

⁶⁵ Non è azzardato pensare che questa disposizione - anche grazie al rapporto che il precedente comma 2 stabilisce tra manutenzione delle aree sciabili e relative condizioni di esercizio - possa essere impiegata anche per finanziare interventi di gestione attiva della sicurezza mediante sistemi di distacco artificiale delle valanghe.

nell'ambito di tutti i percorsi innevati gestiti previsti dalla legislazione della Provincia di Bolzano nei comprensori per gli sport invernali ⁶⁶.

Compiti e responsabilità dei Servizi provinciali

Il riassunto dei compiti delle strutture provinciali di seguito proposto: a) riguarda le sole funzioni principali limitatamente alla sicurezza dalle valanghe nelle aree per gli sport invernali; b) ha scopo di sintesi informativa di massima e non è perciò necessariamente completo; c) tende a tracciare profili generali di tipologie di funzioni quali derivano dalle fonti provinciali disponibili in materia di organizzazione degli apparati amministrativi e quindi non vuole riprendere la somma dei singoli compiti descritti ed analizzati nelle altre parti di questa scheda. Peraltro l'impostazione della normativa provinciale di settore ha comportato che i compiti dell'Ufficio idrografico - Servizio prevenzione valanghe siano stati diffusamente esaminati anche altrove.

Sembra invece costituire un elemento originale di notevole interesse quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della *LP n. 18/1976* che consente all'Ufficio idrografico di chiedere ⁶⁷ la collaborazione di alcuni soggetti pubblici o privati all'espletamento dei propri compiti istituzionali. Questi soggetti sono: l'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, gli organi di polizia forestale, il personale cantoniere della Provincia, i Comuni territorialmente interessati, i concessionari titolari di linee di trasporto funiviario di interesse provinciale.

La suddivisione delle competenze in materia di sicurezza dalle valanghe tra i Servizi e gli Uffici provinciali risulta dall'Allegato 1 del *DPGP 25.6.1996, n. 21, Denominazione e competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano*, e successive modifiche.

L'Ufficio turismo (punti 36.2 e 36.3) si occupa tra l'altro di:

- guide alpine e di sci, maestri da sci;
- piste da sci.

L'Ufficio trasporti funiviari (punto 38.3) si occupa tra l'altro di:

- piano provinciale di rinnovo e di trasformazione degli impianti e delle loro caratteristiche tecnologiche di portata;
- esame di progetti, controllo, collaudo e sorveglianza tecnica di impianti di trasporto funiviario di persone e materiali;
- approvazione delle modalità d'esercizio inerenti alla sicurezza degli impianti;
- abilitazione degli agenti per funivia;
- concessioni per impianti funiviari;
- provvidenze per il trasporto funiviario;
- funzioni di polizia amministrativa.

L'Ufficio idrografico (punto 26.4) si occupa tra l'altro di:

- rilevamento e documentazione delle grandezze climatiche, idrologiche e idrografiche interessanti il reticolo superficiale e sotterraneo;
- analisi, studi, consulenze e pareri idrologici;

⁶⁶ Le responsabilità degli utenti sono considerate nel paragrafo 1.9.

⁶⁷ La disposizione andrebbe interpretata nel senso che la collaborazione non può essere rifiutata dai soggetti interpellati. Sarebbe tuttavia opportuno un chiarimento normativo sulla obbligatorietà di tale collaborazione e sui criteri o sulle modalità operative per metterla a disposizione dell'Ufficio richiedente.

- osservazione, bilanci di massa, catasto e cartografia dei ghiacciai;
- bollettino valanghe, catasto e cartografia delle valanghe;
- modellistica in campo idrometeorologico e nivologico;
- servizio meteorologico.

L'Ufficio demanio idrico (punto 30.1) si occupa tra l'altro di appaltare i lavori pubblici nel settore degli interventi antivalanghivi.

Gli Uffici sistemazione bacini montani Est, Nord, Sud, Ovest (punti da 30.4 a 30.7) sono impegnati nella progettazione, direzione dei lavori, esecuzione, collaudo e manutenzione delle opere di protezione antivalanghe.

L'Ufficio amministrazione forestale (punto 32.1) collabora nella predisposizione del catasto delle valanghe.

Compiti e responsabilità degli esercenti di impianti e piste

Le norme provinciali di riferimento non presentano indicazioni specialmente rilevanti in materia di interventi per la sicurezza dalle valanghe.

Secondo l'articolo 2 del *DPP 26.7.2001, n. 43, Regolamento di esecuzione concernente il personale preposto all'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico*, il concessionario è uno dei soggetti preposti all'esercizio dell'impianto. Tra i suoi principali doveri - dal punto di vista di questa ricerca - sono: nominare il tecnico responsabile dell'impianto e assumere il personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio; comunicare all'Ufficio trasporti funiviari qualsiasi incidente o fatto che abbia turbato o turbi la regolarità e la sicurezza dell'esercizio dell'impianto.

L'articolo 17 della *LP n. 6/1981* disciplina poi l'obbligo degli esercenti delle piste ad istituire un servizio piste e soccorso ⁶⁸ dotato della necessaria attrezzatura e finalizzato alla manutenzione ⁶⁹ ed al controllo delle piste, al soccorso in caso di incidenti agli utenti. Le indicazioni del regolamento su questi aspetti (*DPGP n. 16/1982, articolo 5*) sono state presentate nel paragrafo 1.7.

Compiti e responsabilità degli addetti agli impianti

Secondo l'articolo 27, commi 2 e 3, della *LP n. 87/1973* in ogni impianto la sicurezza e la regolarità del servizio devono essere garantite da un tecnico responsabile (preposto all'impianto) e da altro personale addetto, secondo qualifiche professionali, titoli, mansioni e requisiti fissati con regolamento (*DPP n. 43/2001*).

Il tecnico responsabile (articolo 5 del *DPP n. 43/2001*) redige il regolamento di esercizio e comunica all'Ufficio trasporti funiviari qualsiasi incidente o fatto che abbia turbato o turbi la regolarità e la sicurezza dell'impianto.

Come già in parte anticipato per altri fini nel precedente paragrafo il personale addetto alla conduzione degli impianti a fune (articolo 6 del *DPP n. 43/2001*) deve garantire lo svolgimento sicuro e regolare dell'esercizio. Tale personale normalmente è costituito

⁶⁸ Al fine di garantire l'efficienza dei servizi la Provincia può organizzare corsi di formazione, concedere contributi a soggetti pubblici e privati (compresi gli esercenti le piste o le aree sciabili).

⁶⁹ Agli obblighi di manutenzione degli esercenti si riferisce anche il successivo articolo 18, comma 2, che rinvia al regolamento esecutivo il dettaglio delle norme per la manutenzione, anche "in relazione anche alle possibili condizioni di esercizio".

da: a) il capo servizio; b) il macchinista; c) l'agente della stazione di rinvio o intermedia ed eventualmente l'agente di vettura; d) un congruo numero di altri agenti in relazione alle caratteristiche ed all'intensità di traffico dell'impianto. Tutto il personale si impegna anche in circostanze eccezionali non espressamente previste dalle norme di esercizio ai fini della sicurezza e della regolarità dell'esercizio. Il capo servizio (articolo 7 del *DPP n. 43/2001*) comunica immediatamente al concessionario ed al tecnico responsabile eventuali incidenti od eventi che possono dar luogo a pericolo durante l'esercizio; inoltre "prende tutte le iniziative atte a garantire la sicurezza dell'esercizio in caso di condizioni atmosferiche avverse o eventi particolari".

Compiti e responsabilità di professionisti della montagna

L'abbondante legislazione della Provincia di Bolzano in materia di disciplina delle professioni di guida alpina e maestro di sci non contiene disposizioni direttamente finalizzate alla sicurezza di persone e beni nei comprensori per gli sport invernali. E tuttavia alcune norme possiedono una rilevanza indiretta che non va trascurata.

L'articolo 3, commi 4 e segg., della *LP 13.12.1991, n. 33, Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori*, subordina l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di aspirante guida alpina o di guida alpina e l'iscrizione al relativo albo professionale al superamento di corsi di prima formazione, corsi di promozione, corsi di aggiornamento, corsi di specializzazione.

Il *DPGP 26.1.1993, n. 4, Approvazione del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33 "Ordinamento delle guide alpine - guide sciatori"* (come modificato ed integrato dal *DPP 6.7.2004, n. 22*), stabilisce che nell'ambito dei corsi di prima formazione gli aspiranti guide frequentano anche un corso di teoria e di studio delle valanghe della durata di 14 giorni più due giorni di valutazione (articoli 2 e 3); questo corso ha le finalità di trasmettere le nozioni teoriche di base e le conoscenze pratiche in materia di studio della neve e delle valanghe e di verificare l'idoneità dei candidati alla pratica dello scialpinismo. Nel secondo anno un corso di scialpinismo (articolo 5) cura tra l'altro lo studio pratico della neve e delle valanghe.

Nella *LP 19.2.2001, n. 5, Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci*, l'articolo 9 (Doveri del maestro di sci) enuncia che i maestri di sci debbono tra l'altro "insegnare agli allievi le regole di sicurezza mettendoli in guardia contro i possibili rischi in pista e fuori pista, contribuire allo sviluppo turistico nonché prestare soccorso in caso di incidenti sciistici"; aggiunge l'articolo 13 (Funzioni degli organi collegiali) che il Consiglio direttivo del collegio provinciale dei maestri di sci si occupa anche (comma 3, lettera g) di contribuire "alla diffusione dello sport sciistico, della conoscenza del territorio sciistico della provincia, delle misure di sicurezza e della prevenzione dei pericoli sulle piste da sci e al di fuori di esse"; nell'articolo 15 (Scuole di sci), comma 4, lettera h), si trova infine il vincolo che "la scuola di sci deve essere gestita in modo da promuovere ... la sicurezza nella pratica dello sci e gli interessi del turismo".

Il regolamento della *LP n. 5/2001* è ancora costituito dal *DPGP 21.11.1994, n. 55, Regolamento di esecuzione della legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3, recante "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci"*, il cui articolo 7 (Esame per maestro di sci alpino), prevede che gli aspiranti maestri superino un esame con una parte teorica comprende anche materie come meteorologia, nivologia e valanghe; l'articolo 9 (Esame per maestro di sci di fondo) reca una previsione identica relativamente ai maestri di sci di fondo.

1.9 *Le norme sui comportamenti degli utenti*

Come in altre realtà dell'arco alpino italiano, in Provincia di Bolzano le prescrizioni di comportamento dirette agli utenti delle aree innevate gestite sono rivolte esclusivamente agli sciatori. Per l'articolo 20 (Comportamento dello sciatore) della *LP n. 6/1981* "ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o provocare danno a persone e cose"; lo sciatore "deve, pertanto, adeguare la sua andatura alle proprie capacità, alle condizioni del terreno, alla visibilità, allo stato di innevamento, nonché alle prescrizioni imposte dai segnali indicatori". Nella sua genericità questa norma contiene un comando la cui violazione può generare responsabilità in caso di distacco di valanghe dovuto a itinerari incauti o a trascuratezza nei confronti delle segnalazioni.

1.10 *La sicurezza dalle valanghe su percorsi innevati gestiti non classificati come piste da sci*

Le norme della Provincia di Bolzano che regolano le zone sciistiche prevedono e disciplinano una interessante fattispecie di percorso gestito, destinato agli sport invernali, caratterizzato diversamente dalle piste da sci e non necessariamente rientrante in un comprensorio per gli sport invernali.

Infatti nel *DPGP 26.8.1982, n. 16, Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6: Ordinamento delle piste da sci*, l'articolo 1, comma 1, disciplina le caratteristiche tecniche e la classificazione dei percorsi di discesa gestiti e prevede sia la tipologia delle piste da sci sia la tipologia degli itinerari sciistici (Skirouten); questi ultimi sono definiti come "percorsi destinati alla discesa con sci normalmente accessibili, segnati, non preparati né controllati ma protetti secondo ragionevoli previsioni solo contro il pericolo di valanghe".

L'itinerario sciistico regolato nella Provincia di Bolzano ha le caratteristiche particolari di:

- essere un percorso sciistico organizzato (poiché ne risulta garantito il normale accesso e la segnalazione, cioè una forma di riconoscimento dell'inizio e dello sviluppo sul terreno);
- non essere una pista da sci (è infatti un percorso riservato al solo sci alpino, ma non è tecnicamente preparato e oggetto di manutenzione né vigilato nell'ambito del servizio piste e soccorso);
- essere comunque protetto dal pericolo di valanghe (tramite il collocamento della segnalazione specifica di pericolo, quando necessaria).

1.11 *Le indicazioni più significative desunte dalla legislazione esaminata*

L'insieme delle norme della Provincia di Bolzano esaminate, comprese quelle presentate nella successiva Parte 2, lascia emergere che il problema di minimizzare i danni potenziali provocati da eventuali valanghe cadute su aree sciabili gestite è affrontato soprattutto in sede di localizzazione delle infrastrutture. Non manca peraltro una disciplina sia pure elementare delle misure di sicurezza gestionali.

Ma l'insieme delle garanzie previste presenta qualche carenza sistematica perché proviene da una serie di disposizioni diverse non sempre reciprocamente coordinate che regolano aspetti diversi e rispondono ad approcci differenti. Il risultato di tutela appare piuttosto come la somma di scelte programmatiche e applicazioni normative più o meno convergenti che il frutto di politiche unitarie di sistema modernamente concepite.

Questo è peraltro un problema proprio di ordinamenti regionali e provinciali che intervengono da molti decenni nei settori normativi in esame e quindi presentano stratificazioni disciplinari non facili da riorganizzare.

Da valutare positivamente sono alcuni segnali di un orientamento normativo (ancora tendenziale, non perfettamente sviluppato) capace di riconoscere nell'area innevata destinata allo sci alpino un complesso territoriale che non si esaurisce nella semplice somma delle aree impegnate dalle piste da sci. Tuttavia mancano ancora a questo approccio la misura, la caratterizzazione e la disciplina di una realtà più complessa rappresentata dall'insieme dei percorsi innevati organizzati e gestiti che in una stazione di sport invernali sono destinati a fruizioni anche molto diverse da quelle dello sci da discesa (tale realtà è poi effettivamente e largamente presente specialmente in Alto Adige, la cui montagna anche di alta quota è fortemente antropizzata ⁷⁰).

La ricerca della sicurezza dalle valanghe - per quanto riguarda gli usi ammissibili del territorio ed in particolare per quanto attiene agli impianti di risalita ed ai percorsi innevati gestiti (alle piste da sci di discesa) - si dispiega nell'ordinamento provinciale soprattutto al livello delle verifiche obbligatorie sulla ammissibilità e sulla compatibilità della ubicazione delle infrastrutture, e possiede dunque una connotazione prettamente urbanistica (sottolineata ancora più fortemente dalle nuove norme in corso di perfezionamento sulla pianificazione delle zone con pericoli idrogeologici).

Ma la rilevante attenzione dedicata alla tutela dalle valanghe in sede di procedure di localizzazione di impianti di risalita e percorsi innevati gestiti potrebbe rivelarsi ancora insufficiente a costruire in Alto Adige un sistema complesso e multifunzionale di politiche di sicurezza dalle valanghe correlato alla ampia articolazione delle destinazioni d'uso delle zone per gli sport invernali.

Come già osservato, il limite specifico più evidente della legislazione provinciale nelle materie oggetto di questa scheda sta: a) sia nella mancanza di disposizioni organiche su compiti e responsabilità degli esercenti; b) sia nelle carenze di regolamentazione generale delle tipologie e delle modalità attuative di interventi possibili di gestione attiva della sicurezza nei comprensori per gli sport invernali.

Risalta in particolare in una regione geografica con così importanti infrastrutture sciistiche l'assenza di uno spazio formale normativamente riconosciuto alle metodologie gestionali più avanzate per la rimozione dei pericoli da valanga o per la eliminazione/riduzione dei rischi da valanga nell'esercizio di impianti funiviari e percorsi sciistici gestiti ⁷¹.

⁷⁰ Il nuovo disegno di legge provinciale sull'ordinamento delle aree sciabili sembra voler prendere almeno parzialmente atto di questa realtà).

⁷¹ In concreto però, come osservato in particolare nel paragrafo 1.7, in più di un caso la situazione reale risulta diversa da quella rappresentata dalle disposizioni vigenti.

In sintesi nonostante l'attenzione di principio attribuita all'esercizio degli impianti di risalita e delle aree sciabili in condizioni di massima sicurezza possibile dalle valanghe, non è disciplinato sistematicamente il sistema organizzativo e funzionale per ottenere tale risultato. Singole disposizioni lasciano comunque un margine sufficiente perché sul piano pratico si possano avviare e realizzare in questo campo utili iniziative e sperimentazioni.

Parte 2 Usi del territorio e sicurezza dalle valanghe in Provincia di Bolzano

Nella Provincia di Bolzano - diversamente da quanto avviene nella maggior parte degli altri ordinamenti provinciali e regionali nell'arco alpino - alla disciplina generale della sicurezza del territorio dalle valanghe si aggiunge una regolamentazione urbanistica specifica sui requisiti e sulle procedure per la localizzazione di impianti di risalita e percorsi sciabili.

Per quanto attiene agli impianti di risalita tale regolamentazione si identifica quasi integralmente con quella dei provvedimenti di concessione degli impianti (cfr. paragrafo 1.3).

Per quanto concerne le piste innevate o aree sciabili (le due espressioni sono utilizzate alternativamente dalle norme provinciali) vanno ricordate innanzitutto alcune norme della *LP n. 6/1981, Ordinamento delle piste da sci*.

L'articolo 2, comma 3, prescrive l'ubicazione delle piste "in zone non soggette al pericolo di frane e valanghe o comunque protette da tale pericolo"; le zone designate devono inoltre risultare idonee sotto l'aspetto idrogeologico ⁷².

In sede di valutazione su un piano urbanistico comunale o relativa variante - che eventualmente riguardi aree sciabili - alla Commissione urbanistica provinciale partecipa con voto consultivo un rappresentante dell'Ufficio competente per le piste da sci, il quale può far inserire nella relazione finale proprie osservazioni o proposte (articolo 3, comma 4).

Inoltre (articolo 3, commi 1 e 2) l'individuazione delle aree sciabili nei piani urbanistici comunali è regolata dalle norme dell'ordinamento urbanistico provinciale attraverso l'individuazione del vincolo urbanistico di destinazione d'uso:

- quando le aree sciabili siano complementari ad impianti di risalita concessi o da assegnarsi in concessione;
- quando l'utilizzo delle aree sciabili comporti alterazione del terreno o del manto vegetale ovvero la realizzazione di infrastrutture fisse, secondo criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione ⁷³.

Negli altri casi il vincolo urbanistico non è necessario e sono ammissibili anche iniziative di realizzazione di piste da sci contro la volontà dei proprietari delle aree tramite intervento (e dichiarazione di pubblica utilità) dell'Assessorato competente in materia di turismo (articolo 3, comma 3).

⁷² Come nel caso di altre Regioni, ed esattamente come in Provincia di Trento, la norma esprime preferenza per le condizioni di assenza di pericolo ma ammette utilizzazioni (e localizzazioni) adeguatamente protette attraverso interventi di eliminazione o di mitigazione dei danni potenziali.

⁷³ L'articolo 4 del regolamento *DPGP n. 16/1982* conferma poi la necessità del vincolo urbanistico quando sia prevista una alterazione del terreno o del manto vegetale oppure si tratti di realizzare infrastrutture fisse per cui non è necessaria la concessione edilizia. L'intera materia è comunque in corso di revisione con una nuova stesura delle disposizioni in materia di ordinamento delle aree sciabili.

Le aree destinate alla pratica dello sci su manto erboso e degli eventuali impianti di risalita connessi sono anch'esse individuate dalla Giunta in applicazione dell'articolo 17, commi 3-5, dell'ordinamento urbanistico provinciale ⁷⁴.

Si ricordi poi l'articolo 19 (Tutela dell'ambiente) della *LP n. 6/1981*: per garantire una maggiore tutela dell'ambiente nella fase di apprestamento di aree sciabili, il preventivo parere sul relativo progetto emesso dalla seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio ⁷⁵ "è accompagnato, a richiesta della commissione stessa, da una relazione disposta dal laboratorio biologico provinciale diretta ad accertare gli effetti provocati dall'intervento e i rimedi da apportare per il rinverdimento ambientale".

Secondo altra fonte normativa, la formazione e la tenuta del catasto delle valanghe, la compilazione della cartografia tematica con le informazioni sulle zone soggette a pericolo di valanghe ⁷⁶, l'attività di consulenza tecnica agli organismi pubblici, l'espressione dei pareri previsti da leggi o regolamenti provinciali - affidate dall'articolo 3, comma 2, della *LP n. 18/1976* all'Ufficio idrografico Servizio prevenzione valanghe - possono essere di fatto una condizione per verificare la compatibilità degli insediamenti e degli usi programmati del territorio con i vincoli costituiti dalla pericolosità delle aree considerate ⁷⁷.

⁷⁴ Queste aree non sono mai localizzabili al di sopra della vegetazione boschiva e debbono sempre ottenere il consenso del proprietario dell'area.

⁷⁵ Articolo 12 della *LP 25.7.1960, n. 16*, e s.m.i.

⁷⁶ Si tratta della Carta della Localizzazione Probabile delle Valanghe (CLPV) di cui peraltro in Provincia di Bolzano non sono disciplinati espressamente particolari effetti sull'uso del territorio. La Carta tuttavia viene normalmente utilizzata all'interno delle valutazioni di natura urbanistica: si veda per un esempio recente la *DGP 11.10.2004, n. 3674, Comune di Curon Venosta: rigetto di una modifica al piano urbanistico*, in BU TAA n. 44/I-II del 2.11.2004; il provvedimento è stato assunto anche "in quanto secondo la carta di probabile localizzazione delle valanghe, la zona in oggetto si trova nell'area di pericolo slavine" e in quanto secondo la "perizia geologica, il cui incarico è stato affidato dal Comune, ... per la zona il pericolo di valanghe non può essere escluso nella sua totalità".

⁷⁷ L'Ufficio idrografico Servizio prevenzione valanghe ha anche l'onere di trasmettere la cartografia predisposta ai Comuni e a tutti gli uffici provinciali interessati.

Il Catasto delle valanghe della Provincia Autonoma di Bolzano, realizzato in forma digitale e in scala 1:10.000, è il risultato di una lunga attività di rilevazione. Fin dall'inverno 1957/58 le valanghe osservate dal personale forestale vengono riportate su cartografia dell'I.G.M.I. in scala 1:25.000 e segnalate all'Ufficio Idrografico provinciale Servizio prevenzione valanghe. Le osservazioni sono state utilizzate per realizzare il catasto delle valanghe tenendo conto della località, della data dell'evento, dei danni materiali verificatisi e del tempo di ritorno (annuale, periodico o straordinario). Il catasto contiene dati sulla frequenza e sulle proporzioni delle valanghe. Quanto alle proporzioni, la lunghezza risulta normalmente rilevata con precisione, mentre l'estensione laterale non è completamente precisa; qualche valutazione errata può dipendere dal fatto che la mappatura delle aree di distacco è solitamente effettuata dal versante opposto.

La Carta della Localizzazione Probabile delle Valanghe (CLPV) in scala 1:25.000 (su base I.G.M.) è realizzata seguendo la metodologia dell'Istituto Geografico Nazionale francese, adottata anche dall'A.I.NE.VA. L'elaborazione conosce due fasi successive. Nella prima, l'analisi aerofotogrammetrica di riprese aeree estive rileva: le aree interessate da fenomeni valanghivi anche molto antichi o privi di altra documentazione perché in zone non antropizzate e poco frequentate; le aree potenzialmente valanghive in base ad una serie di indicatori (acclività dei versanti, tracce nella copertura forestale, vegetazione non coetanea, essenze vegetali particolari, conoidi detritici senza selezione). Nella seconda, l'inchiesta sul terreno punta al riconoscimento dei siti valanghivi, al reperimento di notizie storiche anche sui limiti massimi raggiunti dai fenomeni e sulle condizioni nivometeorologiche associate, sempre con la collaborazione di persone possibilmente anziane esperte del territorio. Tutti i fenomeni valanghivi rilevati sono cartografati nelle loro massime dimensioni storiche, mentre eventuali direttrici differenti della zona di arresto sono inviluppate entro il medesimo grafo di limite massimo. Ad ogni valanga cartografata, numerata progressivamente, è inoltre associata una scheda con indicazioni su topografia, vegetazione, frequenza dei fenomeni (in questo caso l'informazione, se disponibile, è presentata), presenza di opere di difesa, eventuali danni a persone o beni. Secondo le relazioni di accompagnamento le CLPV non costituiscono quindi una carta del rischio perché non indicano né frequenza né intensità degli eventi; si

Tra le norme che disciplinano l'uso generale del territorio, e che sono sempre richiamabili per disciplinare la localizzazione corretta dei comprensori per gli sport invernali o di loro singole infrastrutture non sono da dimenticare i piani paesaggistici, che frequentemente stabiliscono prescrizioni in materia di realizzazione ed ampliamento di impianti di risalita e piste da sci ⁷⁸.

Nella *LP 11.8.1997, n. 13, Legge urbanistica provinciale*, la problematica delle valanghe non è attualmente affrontata in modo esteso. Ma importanti modifiche sono in discussione e starebbero per essere approvate.

Oggi l'articolo 66 stabilisce espressamente al comma 3: che su terreni sedi di frane o valanghe è vietata qualsiasi costruzione edilizia ⁷⁹; per il rilascio della concessione edilizia riguardante progetti con particolare effetto sul terreno deve essere elaborata una relazione di un geologo o di un laureato in scienze agrarie o forestali, secondo la rispettiva competenza.

La legge urbanistica contiene peraltro numerose disposizioni che costituiscono premessa e condizione per l'intervento di altre norme e soprattutto per l'intervento di strumenti di pianificazione di vario livello.

L'articolo 1 innanzitutto include tra gli scopi dell'ordinamento urbanistico ed edilizio anche l'assetto idrogeologico del territorio.

Per gli articoli 5 e 6 il piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale (LEROP) contiene le scelte di pianificazione strategica e sovracomunale, indirizza la pianificazione comunale e comprensoriale, definisce le linee fondamentali dello sviluppo economico culturale sociale, individua le materie per le quali sono previsti dei piani di settore ⁸⁰. I piani di settore trasformano in concrete previsioni di piano le indicazioni del LEROP ⁸¹.

noti in proposito la significativa imprecisione, riscontrabile non solo in Provincia di Bolzano, legata al fatto che in realtà parametri come frequenza, tempo di ritorno, intensità e pressione qualificano il pericolo di valanghe e non il rischio (che comporta una relazione con gli elementi vulnerabili esistenti).

⁷⁸ Si veda in proposito un interessante passaggio della sentenza del TAR di Bolzano 22.3.1995/27.6.1996, n. 163/1996 (www.giustizia-amministrativa.it), a proposito dei contenuti di questi piani su tali aspetti: "Il decreto di vincolo paesistico (che nella specie ha per oggetto la zona corografica dell'Alpe di Siusi già sottoposta a tutela) può contenere non soltanto l'imposizione di vincoli, ma pure prescrizioni sui criteri e le modalità dell'uso, della destinazione e del godimento dei beni sottoposti a tutela e ciò per assicurare il sereno godimento e la capacità rigenerativa fisica, morale e spirituale (articolo 2, secondo comma della legge sulla tutela del paesaggio). Pertanto, il piano paesaggistico ed il decreto che lo modifica possono benissimo aver per oggetto la previsione di un impianto che assicuri il miglior godimento, da parte della generalità, del bene sottoposto già a vincolo garantendo comunque che non vengano alterati i caratteri per i quali i beni sono stati sottoposti a vincolo. A tal proposito, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la delibera della commissione per la tutela del paesaggio contiene una motivazione dalla quale risulta che è stata valutata la compatibilità dell'impianto con il vincolo (dopo ampia illustrazione degli elaborati dai quali risulta che il nuovo tracciato rappresenta dal punto di vista ambientale una valida alternativa all'impianto Col di Fil e che inoltre lo stesso rappresenta un valido collegamento con la zona sciistica antistante)". Sulla possibilità che il provvedimento di vincolo paesaggistico, o una sua variante, possa prevedere impianti di risalita anche mediante scelte di valenza urbanistica vedi la sentenza del TAR di Bolzano 10.6/28.9.1998, n. 276/1998 (www.giustizia-amministrativa.it).

⁷⁹ Resta dubbio se siano anche vietati interventi di ampliamento, modifica strutturale o modifica esterna di edifici. Probabilmente la soluzione è diversa secondo i casi. E' in ogni caso certo che non sono vietate opere diverse dalle costruzioni ad uso residenziale, come mostra l'insieme del comma in esame.

⁸⁰ Il LEROP è stato approvato dalla *LP 18.1.1995, n. 3* (Suppl. n. 1 al B.U. 21.2.1995, n. 8). Consta di una parte analitica, di una parte seconda relativa ai principi fondamentali, di una parte terza recante obiettivi e misure, di una parte quarta relativa ai piani di settore e di una quinta con un elenco di progetti da realizzare. Nella parte III del LEROP, paragrafo 7.3 "Sistemazione dei bacini montani" alle misure

I Comuni non possono rilasciare concessioni edilizie in contrasto con il piano provinciale, devono tra l'altro studiare le caratteristiche geologiche del suolo, devono prevedere nei piani urbanistici la delimitazione funzionale delle singole zone particolari (tra cui aree di rispetto e vincoli particolari, aree con spazi sottoposti a speciali vincoli o particolari servitù, aree per la valorizzazione delle bellezze naturali, piste da sci, impianti di risalita) e devono considerare le esigenze della difesa del suolo e delle riserve idriche (articolo 15) ⁸².

Infine va ricordato che (in applicazione dell'articolo 13, comma 3, della legge urbanistica provinciale *LP n. 13/1997*) le previsioni dei piani urbanistici comunali in materia di impianti di risalita e piste da sci devono essere del tutto conformi alle indicazioni del *Piano di settore impianti di risalita e piste da sci* ⁸³, nel testo della prima rielaborazione triennale, prima adottata con la *DGP n. 804/2004* e poi approvata con la *DGP n. 13/2005*, esaminata nei paragrafi 1.2 e 1.3 (cfr. le Norme di attuazione del Piano, articolo 8, commi 2-5; l'articolo 8 è l'unico modificato nella rielaborazione del 2004 ⁸⁴).

forestali (quali l'innalzamento dei margini boschivi superiori) e alle misure naturalistiche sono anche assegnati compiti di controllo della formazione di valanghe.

⁸¹ Uno dei piani di settore che possono qui interessare è quello sulle zone a rischio (una carta geologica di base in corso di elaborazione costituisce il presupposto per la definizione del piano); un altro è quello sugli impianti di risalita e le piste da sci, cfr. di seguito.

⁸² La sentenza del Consiglio di Stato 20.11.2001, dep. 2.4.2002, n. 1810/2002 (cfr. www.giustizia-amministrativa.it), ha respinto il ricorso in appello da parte di cittadini del Comune di Stelvio che pretendevano dall'amministrazione comunale una pronuncia sulla loro richiesta di modificare la destinazione d'uso di una zona soggetta a pericoli di valanghe, sostenendo che per fondare tale pretesa non sarebbe sufficiente né dimostrare il rilascio di altre concessioni per fondi nella medesima situazione di quello per il quale viene richiesta l'edificabilità né dimostrare l'esistenza di altri mutamenti di destinazioni di zona (poiché svariati possono essere i motivi di tali modificazioni).

⁸³ Per un esempio della valenza urbanistica del Piano di settore vedi la *DGP 14.3.2005, n. 776, Comune di Rodengo: approvazione di modifiche al piano urbanistico con rettifiche d'ufficio* (BU TAA n. 17 del 26.4.2005) al cui interno è riportata la Delibera consiliare n. 4 del 7 aprile 2004; in questa le norme di attuazione dello strumento urbanistico modificato sono così integrate: "Zona per infrastrutture negli ambiti sciistici. Questa zona è riservata alle attrezzature turistiche ed alle infrastrutture tecniche negli ambiti sciistici, di cui al Piano di settore impianti di risalita e piste da sci, necessarie per i servizi agli sciatori e la permanenza del personale di esercizio, nonché per l'esercizio degli impianti di risalita e di innevamento delle piste. In base all'articolo 6 delle norme di attuazione al Piano di settore impianti di risalita e piste da sci sono ammessi i locali per il noleggio ed il deposito sci, lo sci-service, la scuola di sci, i locali per lo svolgimento di competizioni sportive, il pronto-soccorso, il servizio valanghe, il ricovero e la manutenzione dei mezzi meccanici battipista, il deposito attrezzi, la biglietteria, la sala d'attesa, nonché i servizi igienico-sanitari. Sono esclusi gli alloggi turistici nonché le abitazioni, salvo un'abitazione per il servizio di custodia per la quale si applicano le condizioni regolate dall'articolo 6 del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale ...".

⁸⁴ La disciplina introdotta dal nuovo articolo 8 è molto puntuale. Sono inserite d'ufficio nei piani urbanistici comunali le rettifiche delle restituzioni cartografiche di impianti di risalita o di piste esistenti e le rettifiche di previsioni già in essi contenute (salvo che non si tratti di scostamenti di modesta entità e localmente delimitati) (comma 1). Impianti di risalita o piste da sci non previsti dal Piano di settore sono stralciati dai piani urbanistici comunali (comma 2). Gli impianti di risalita e le piste da sci non ancora previsti dai piani urbanistici comunali vi sono inseriti d'ufficio ove non superino le soglie previste dalle norme sulla valutazione d'impatto ambientale (impianti con portata oraria ammissibile fino a 2.200 p/h, piste con lunghezza fino a 2.000 m e con superficie fino a 5 ha), non siano soggetti al rilascio di autorizzazione al cambio di coltura ai sensi della legge forestale (*LP n. 21/1996*, articolo 5 comma 1) o non richiedano valutazione di incidenza ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE (comma 3). Con disposizione innovativa, poi, le nuove Norme di attuazione stabiliscono che "progetti di piste da sci ed impianti di risalita funzionalmente dipendenti, non utilizzabili separatamente, dove solamente o la pista da sci o l'impianto di risalita è assoggettato ad uno o più dei procedimenti sopra elencati, vengono inseriti unitariamente nel piano urbanistico comunale a completamento delle procedure autorizzative (comma 3, ultima parte). Per gli impianti e le piste che superano le soglie di VIA (comma 4) vedi il paragrafo 1.3. Le norme di attuazione dei piani urbanistici comunali in contrasto con le norme di attuazione del Piano di settore sono abrogate e sostituite da queste ultime (comma 5).

Il "Piano di settore impianti di risalita e piste da sci"⁸⁵ affronta in vari punti i problemi della sicurezza da valanghe delle aree sciabili. Nel quadro delle previsioni di piano per i singoli ambiti di pianificazione numerose proposte di intervento ed iniziative sono respinte a causa dell'esposizione dei pendii interessati a pericoli di valanghe⁸⁶. Nelle Norme di attuazione - oltre a quanto disposto dall'articolo 8 sull'adeguamento dei piani urbanistici comunali - l'articolo 1 dichiara che il Piano "disciplina l'uso e le modificazioni del territorio e delle infrastrutture finalizzati all'esercizio dello sci alpino"; e l'articolo 4 pone anche una (generica) sicurezza dell'esercizio sciistico tra i presupposti per ammettere - in sede di attuazione del Piano con i piani urbanistici comunali - alcune varianti locali ai tracciati degli impianti e ai perimetri delle piste.

Il *Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale*, emanato con *DPGP 23.2.1998, n. 5*, non contiene norme dirette in materia di tutela del territorio dalle valanghe.

Alla problematica di settore possono essere comunque considerate provvisoriamente applicabili le previsioni del suo articolo 1 sulla zonizzazione dei territori comunali a rischio⁸⁷.

⁸⁵ Per i dati completi sull'approvazione della prima versione del Piano e della sua rielaborazione del 2004 cfr. il paragrafo 1.2.

⁸⁶ Vedi ad esempio nella versione del 1999 gli impianti o le piste che non erano considerati ammissibili per le motivazioni in parentesi: ambito di pianificazione 1 Alta Val Venosta, zone sciistiche Vallenga (pendio a forte pericolo valanghivo) e Belpiano ("non è garantita la sicurezza valanghiva dei tracciati"); ambito di pianificazione 11 Val d'Isarco, zona sciistica Monte Cuzzo (la realizzazione di un collegamento è sospesa in attesa di approfondimenti sui rischi valanghivi); ambito di pianificazione 14 Val Pusteria, zona sciistica Plan de Corones (un determinato nuovo impianto comprometterebbe la sicurezza valanghiva). Viceversa sempre nella versione 1999 nell'ambito di pianificazione 13 Valle Aurina, zona sciistica Cadi Pietra, il prolungamento di una pista era ammesso perché il "rischio valanghivo può essere controllato per mezzo di adeguate opere di protezione". Nella rielaborazione del 2004 - mentre si ammettono immediatamente o per il futuro alcune nuove infrastrutture in zone ad elevato pericolo valanghivo, a condizione che questo sia adeguatamente valutato e mitigato in sede di realizzazione (cfr. ad esempio ambito di pianificazione 13 Valle Aurina, progetti di ampliamento della zona sciistica Monte Spicco ed espansione zona sciistica Cadi Pietra con realizzazione impianto e pista Klaussee II) - è considerato non ammissibile nell'ambito di pianificazione 11 Val d'Isarco, zona sciistica Valles, l'impianto di risalita "Mitterling" è stralciato perché distrutto da una valanga e non più ripristinabile a causa del permanere del rischio valanghivo.

⁸⁷ In realtà, tali previsioni sono state di fatto e parzialmente accantonate in sede di prima e provvisoria attuazione in Provincia di Bolzano delle norme quadro nazionali degli anni 1998-2000 sulla pianificazione delle aree a pericolosità idrogeologica: da una parte, infatti, la *DGP 10.7.2000, n. 2465, Approvazione del piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto, recante l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato della provincia autonoma di Bolzano* (non disponibile in formato digitale, cfr. BU TAA n. 32 del 1.8.2000), la *DGP 4.9.2000, n. 3169, Integrazione del piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto, recante l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato della provincia autonoma di Bolzano* (non disponibile in formato digitale) e la *DGP 29.1.2001, n. 190, Integrazione del piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto, recante l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato della provincia autonoma di Bolzano* (non disponibile in formato digitale) hanno direttamente richiamato non già le norme del regolamento esecutivo della legge urbanistica provinciale bensì le più severe prescrizioni di zona contenute nel *DPCM 29.9.1998, Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180* (G.U., s.g., n. 3 del 5.1.1999). Dall'altra parte ormai la Provincia è intenzionata ad esercitare le competenze esclusive che in materia di assetto idrogeologico, come in Provincia di Trento, sono state confermate dal *Decreto legislativo n. 463/1999*. E, come si vedrà, l'elaborazione in corso di nuovi standard normativi da applicarsi a regime nelle aree a pericolosità idrogeologica sembra voler superare l'impostazione ancora troppo prudente del regolamento della legge urbanistica. Cfr. anche la *DPP 30.4.2001, n. 1315, Direttive per la redazione della cartografia dei rischi e delle aree esposte a pericolo, ai sensi della legge 11 dicembre 2000, n. 365* (testo non disponibile in formato digitale).

Stabilisce in sostanza l'articolo 1, commi 3-5, del *DPGP n. 5/1998* che i piani urbanistici e le loro varianti devono contenere una zonazione geologica recante anche informazioni e prescrizioni sulle zone a rischio ⁸⁸. Possono quindi essere individuate:

- zone ad alto rischio geologico ed idrogeologico, con divieto assoluto di attività edilizia (per gli insediamenti esistenti sono previsti adeguati interventi di controllo, protezione e/o di consolidamento, oppure delocalizzazioni). In queste zone sono ammesse opere per la sicurezza e infrastrutture indispensabili purché specifiche relazioni geologiche e geotecniche ne accertino la fattibilità;
- zone a rischio geologico ed idrogeologico controllato, con possibilità di edificazione a determinate condizioni specifiche secondo le particolari situazioni geologiche e idrogeologiche. In queste zone sono comunque obbligatorie le relazioni geologiche a corredo delle domande di concessione edilizia per "progetti con particolare effetto sul terreno" (articolo 66, comma 3, della legge urbanistica provinciale);
- zone geologicamente stabili, dove l'edificazione può essere eseguita senza limitazioni di carattere geologico, a condizione che i lavori in progetto non alterino sensibilmente l'equilibrio esistente, nel qual caso è necessaria una perizia geologico - geotecnica;
- zone di rispetto idrogeologico di sorgenti e pozzi per uso potabile.

All'interno di questo quadro di procedure di zonizzazione e di vincoli generali - in attesa che si perfezioni il nuovo quadro di riferimento normativo settoriale (cfr. appresso) - potrebbe quindi trovare spazio anche qualche esperienza di delimitazione e disciplina di aree esposte alle valanghe, anche in applicazione del *Programma per la elaborazione di carte di rischio idrogeologico tipiche, intese come parte dei piani urbanistici* approvato con la *DGP 18.1.1999, n. 77* ⁸⁹.

Come già anticipato, la Provincia di Bolzano sta innovando la propria normativa urbanistica con una disciplina quadro delle zone esposte a pericolo idrogeologico, e quindi anche a pericolo di valanghe.

In sintesi le importanti novità in itinere ⁹⁰ prevedono che:

- il comma 1 dell'articolo 17 della legge urbanistica provinciale n. 13/1997 (Allegati al piano urbanistico) sia integrato con la previsione di un apposito ulteriore allegato al piano urbanistico comunale, il "Piano delle zone di pericolo" (idrogeologico);

⁸⁸ Cfr. ad esempio l'articolo 26 (Zona a rischio) della *DGP 11.4.2005, n. 1173, Comune di Avelengo: approvazione del piano urbanistico trasposto in forma digitale e delle rispettive norme d'attuazione con modifiche ai sensi dell'art. 20, comma 1), lettera A), cifra 2) della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13, con correzioni d'ufficio* (in BU TAA n. 21 del 24.5.2005): "Le aree graficamente evidenziate nel piano di zonizzazione, dichiarate zona a rischio dalle Autorità competenti, possono per le loro particolari caratteristiche morfologiche ed idrogeologiche, subire erosioni, denudazioni, perdite di stabilità, turbare il regime delle acque o essere soggette a pericolo di valanghe e slavine. Su queste aree è vietata qualsiasi edificazione".

⁸⁹ La delibera non è disponibile in formato digitale. Cfr. anche la citata *DPP n. 1315/2001*. Il recente piano delle zone di pericolo idrogeologico del Comune di S. Cristina può essere considerato come una attuazione di questa delibera, oltre che come un'anticipazione sperimentale delle importanti novità che si profilano nella legislazione provinciale in materia di aree con pericolosità idrogeologica.

⁹⁰ I dati riportati si riferiscono al testo di un progetto di legge aggiornato circa alla fine del novembre 2004 ed attualmente in discussione presso la competente Commissione del Consiglio provinciale. Non si può essere certi che la norma finale vi corrisponderà esattamente.

- dopo l'articolo 22 della legge urbanistica provinciale sia inserito un articolo 22 bis, con i seguenti contenuti principali
- i Piani delle zone di pericolo (PZP) sono redatti dai Comuni seguendo linee guida approvate dalla Giunta provinciale e recanti norme sui progetti ammessi e le misure per la prevenzione di pericoli o danni causati da eventi naturali, differenziate a seconda del grado e del tipo di pericolo rilevato;
 - i Comuni devono adeguare alle nuove linee guida gli studi sulla classificazione del rischio idrogeologico già predisposti ai sensi del citato articolo 1 del *DPGP n. 5/1998*, conferendo i relativi incarichi ai professionisti abilitati entro sei mesi dalla pubblicazione delle linee guida;
 - fino all'approvazione del PZP "tutto il territorio comunale è considerato zona non esaminata per quanto concerne i pericoli idrogeologici e tutti i progetti devono rispettare le norme corrispondenti";
 - per l'approvazione dei PZP e l'adeguamento dei piani urbanistici si applica la procedura di variante prevista dall'articolo 21 della legge urbanistica, ma sostituendo la Commissione urbanistica provinciale con una Conferenza di Servizi coordinata dalla Ripartizione Urbanistica e composta da un rappresentante per ciascuno dei seguenti uffici o ripartizioni: Ufficio Idrografico, Ufficio Geologia e Prove Materiali, Ripartizione Opere Idrauliche, Ripartizione Foreste, Ripartizione Urbanistica;
 - scaduti i termini dei sei mesi la Giunta provinciale può esercitare il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni e redigere il PZP anche cumulativamente per diversi Comuni ⁹¹;
 - i contenuti del PZP prevalgono sulle altre determinazioni del piano urbanistico ed hanno l'effetto di modificare automaticamente le prescrizioni non conformi;
 - i Comuni o la Giunta provinciale in caso di inerzia modificano il PZP quando insorgono nuove conoscenze o quando, in seguito alla realizzazione di nuove opere protettive o ad eventi di altro genere, si verificano cambiamenti sostanziali delle situazioni di pericolo;
 - l'autorità competente sospende qualsiasi decisione su richieste di autorizzazione o concessione edilizia e sospende i lavori in corso se il rispettivo progetto sia in contrasto con il PZP, fino a quando il progetto non venga reso conforme o vengano realizzate opere di protezione e comunque fino a che la situazione di pericolo non sia stata rimossa.

Non è difficile notare come tali possibili previsioni segnalino un netto salto di qualità della normativa provinciale nel campo del governo e dell'uso delle aree valanghive ponendola direttamente al livello delle tre o quattro realtà più avanzate del paese ⁹².

Durante lo sviluppo di questo processo innovativo, la Giunta provinciale ha anche approvato con *DGP 26.4.2004, n. 1325, Comune di S. Cristina: piano delle zone di pericolo idrogeologico - modifica d'ufficio al piano urbanistico - approvazione definitiva in forma di allegato al piano urbanistico* ⁹³ un atto che con le relative prescrizioni, e salve modifiche, dovrebbe diventare lo standard di riferimento per tutti i Comuni dopo l'emanazione delle norme urbanistiche appena commentate.

⁹¹ Questa interessante indicazione potrebbe valere anche a copertura di una iniziativa diretta ed autonoma di più Comuni associati in fase di predisposizione del PZP.

⁹² Contemporaneamente all'iter di approvazione di queste norme la Provincia sta mettendo a punto le regole attuative, con in progetto di "Direttive per la redazione del Piano delle Zone di Pericolo".

⁹³ Cfr. BU TAA n. 21 del 25.5.2004.

E' innanzitutto interessante rilevare dalle premesse della delibera gli elementi essenziali della cornice istituzionale entro la quale è nato questo piano:

- l'articolo 1 del *DPGP 23.2.1998, n. 5, Regolamento di esecuzione alla Legge Urbanistica Provinciale*, che prevede la zonizzazione del rischio idrogeologico nell'ambito del piano urbanistico, costituisce la copertura giuridica dell'iniziativa;
- ma l'iniziativa si svolge all'interno dei programmi per l'elaborazione di piani di rischio idrogeologico e del "programma per la elaborazione di carte di rischio idrogeologico tipiche, intese come parte dei piani urbanistici" (*DGP 18.1.1999, n. 77*) sostanzialmente avviati in attuazione della normativa quadro nazionale sulla pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico;
- nell'aprile 2002 la Giunta provinciale ha deciso una modifica d'ufficio al piano urbanistico del Comune di S. Cristina mediante la prescritta zonizzazione del rischio geologico ed idrogeologico;
- nel Piano delle zone di pericolo del Comune di S. Cristina sono riversati i risultati prodotti da un gruppo di lavoro interdisciplinare che, nell'ambito dei programmi citati, ha predisposto una bozza di linee guida per la redazione dei piani del pericolo idrogeologico e delle norme urbanistiche specifiche per le singole zone di pericolo, con l'obiettivo di fare di tale piano un caso "tipo" pilota.

Il PZP del Comune di S. Cristina si compone di elaborati cartografici ad integrazione del piano urbanistico e di norme di attuazione ("Regolamento relativo al piano delle zone di pericolo"). Di queste ultime, molto analitiche, si riportano e si commentano gli spunti principali di ordine metodologico e qualitativo rinunciando a sintetizzare le prescrizioni di dettaglio ⁹⁴:

- costituisce obiettivo del Piano "la tutela ... da pericoli naturali per mezzo della determinazione di aree in cui la costruzione di opere e impianti è per quanto possibile da escludersi a causa di pericoli naturali";
- i Piani sono conformi alle Direttive di settore approvate dalla Giunta provinciale ⁹⁵ e si riferiscono, anche se con diversi gradi di accuratezza, a tutto il territorio comunale;
- "non vengono esaminate le zone in cui non può sorgere un danno rilevante in quanto in esse non sorgono o non sono previsti impianti o attività potenzialmente in pericolo e da esse non può sorgere pericolo per impianti che si trovano al di fuori di esse" ⁹⁶;

⁹⁴ Alle aree pericolose per valanghe si applicano le norme stabilite per tutte le altre aree di pericolo idrogeologico. Si avverte tuttavia l'assenza di qualche differenziazione potenzialmente utile, per quanto tecnicamente e giuridicamente molto complessa da articolare.

⁹⁵ In realtà alla fine del novembre 2004 le Direttive in questione non sono state ancora emanate formalmente ma una loro stesura preliminare pare venga utilizzata per governare nei fatti le procedure di questa speciale pianificazione.

⁹⁶ Questa formulazione dell'articolo 1, comma 2, del regolamento lascia qualche dubbio. Non appare chiaro il significato dell'esclusione di una indagine per le zone prive di beni vulnerabili attuali o futuri o per le zone da cui non possono prodursi pericoli. La disposizione sembra voler sostanzialmente orientare la rilevazione della pericolosità verso le zone interessate attualmente da strutture e infrastrutture significative vulnerabili, sembrando poi sottintendere che eventuali future trasformazioni d'uso sarebbero comunque accompagnate da nuovi PZP. Ma la formulazione concreta - almeno nella traduzione italiana - resta un po' incerta poiché: a) non è specificato il contenuto della nozione di "danno rilevante"; b) la condizione dell'inesistenza di "impianti o attività potenzialmente in pericolo" non risolve il problema degli insediamenti residenziali ed in particolare quello degli insediamenti diffusi sparsi; c) il pericolo che potrebbero generare le zone escluse dall'indagine è valutato solo in relazione agli impianti e non in relazione ad altre tipologie di beni vulnerabili. In generale va poi osservato che la scelta di limitare l'indagine sulla pericolosità in funzione dell'assenza di rischi attuali contrasta con il fatto che la stima di

- le zone di pericolo dovuto a frane, alluvioni o valanghe vengono classificate e distinte secondo tre gradi di pericolosità (Zona H4 - pericolo molto elevato, Zona H3 - pericolo elevato, Zona H2 - pericolo medio) (articolo 1, comma 3);
- l'articolo 2 reca utilissime prescrizioni di tipo orizzontale valide per tutte le zone pericolose, a prescindere dal grado di pericolosità (impossibilità di interpretazioni applicative suscettibili di incrementare le condizioni di pericolo e di rischio o di comportare ulteriori opere di difesa, applicazione delle prescrizioni più restrittive nei casi di sovrapposizione tra aree pericolose diverse per tipologia o grado di pericolosità, anche gli interventi consentiti devono osservare standard comuni di cautela ⁹⁷);
- l'apparato normativo è costruito individuando espressamente i soli interventi consentiti (sia in materia di patrimonio edilizio che in materia di infrastrutture) nelle varie aree di pericolosità, restando esclusi tutti gli altri;
- insiemi omogenei di interventi consentiti sono a loro volta subordinati a condizioni standard ⁹⁸;
- singoli interventi consentiti - presumibilmente di forte impatto - sono ulteriormente subordinati all'elaborazione e all'approvazione di un'adeguata verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica, disciplinata dall'articolo 8 ⁹⁹;
- le prescrizioni puntuali di zona risultano normalmente equilibrate, attente a consentire in modo flessibile il massimo degli interventi concepibili senza incrementare significativamente le condizioni di rischio, con qualche tolleranza forse eccessiva solo nel caso di infrastrutture ¹⁰⁰;
- apposite prescrizioni (articolo 7) sono dedicate alle opere di sistemazione, di difesa, di bonifica, di riqualificazione ambientale nelle aree di pericolo idrogeologico, tra cui "gli interventi di bonifica, di sistemazione e di realizzazione di opere di difesa attiva e passiva nelle aree di innesco e sviluppo ... delle valanghe ... e la rispettiva manutenzione".

pericolosità dovrebbe descrivere l'ambito territoriale e lo sviluppo dell'evento a prescindere dalle condizioni di rischio. Ma in effetti il successivo articolo 2, comma 5, pone una sorta di salvaguardia a tempo indeterminato e stabilisce che nelle zone non analizzate siano assoggettati a preventiva verifica di compatibilità idrogeologica (intesa anche come compatibilità valanghiva) o idraulica tutti gli interventi diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria in materia di patrimonio edilizio (per questo si aggiunge anche l'adeguamento igienico-sanitario) e di infrastrutture.

⁹⁷ Infatti devono essere tali da: a) migliorare o non peggiorare le condizioni di stabilità del suolo, equilibrio idrogeologico dei versanti, funzionalità idraulica e sicurezza del territorio; b) non interferire con la sistemazione definitiva delle zone pericolose né con gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di protezione civile.

⁹⁸ Per fare un esempio, tutti gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio nelle aree di pericolosità idrogeologica molto elevata devono comunque essere attuati "senza aumenti di superficie o volume utile entro e fuori terra, senza cambiamenti di destinazione d'uso e senza aumento del carico urbanistico".

⁹⁹ Senza la specifica verifica di compatibilità, ove richiesta, i progetti non possono essere approvati dalla competente autorità. La verifica (che non sostituisce né VIA né altre valutazioni diverse previste da norme) può essere redatta dal progettista (se gli interventi rientrano nei limiti dei piani comunali del pericolo idrogeologico e delle relative prescrizioni edilizie) ovvero da esperti in materie geologiche, geotecniche, forestali, idrauliche iscritti ad un albo professionale (in ogni altro caso e nelle zone non analizzate). Oggetto della verifica è la coerenza del progetto "con la carta comunale della pericolosità idrogeologica, in funzione della geomorfologia del territorio, dei dissesti in atto o potenziali, delle interferenze tra dissesti ed uso del suolo attuale e programmato, dell'esistenza di elementi vulnerabili, della gravità dei danni potenziali, del grado complessivo di pericolosità dell'area interessata", tenuto di quanto previsto dai piani territoriali e di settore.

¹⁰⁰ Si stabilisce ad esempio nell'articolo 6, comma 1, lettera d), che anche nelle aree di pericolo idrogeologico molto elevato sono possibili ampliamenti, ristrutturazioni e nuove realizzazioni di infrastrutture "solo in riferimento a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e non delocalizzabili e in assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili, a condizione che risultino coerenti con la pianificazione di protezione civile, e a condizione che, quando necessario, siano realizzate preventivamente o contestualmente idonee misure di riduzione dei danni potenziali" e sempre subordinatamente alla verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica.

ATTI NORMATIVI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALLEGATI E CONSULTABILI NEL SITO AINEVA

Gli atti normativi allegati nel testo vigente sono stati scaricati inizialmente il 28.12.2004 dalla Banca Dati delle leggi provinciali aggiornata mensilmente ovvero controllati ed aggiornati on line alla stessa data del 28.12.2004, salve indicazioni diverse. I controlli per aggiornamenti sono iniziati dal B.U. della Regione Trentino Alto Adige n. 39 del 28.9.2004 e sono estesi fino al B.U. della Regione Trentino Alto Adige n. 52 del 27.12.2005.

I testi normativi allegati e consultabili nel sito hanno natura meramente informativa e non costituiscono testi ufficiali delle relative norme provinciali.

Nella scheda che precede sono poi citati: a) provvedimenti normativi non allegati perchè non disponibili in formato digitale; b) altri atti normativi secondari ugualmente non allegati.

LP 8.11.1973, n. 87, *Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico* {cfr. file PDF allegato "BZ LP 1973-87"}

LP 12.7.1975, n. 34, *Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali* {cfr. file PDF allegato "BZ LP 1975-34"}

LP 12.7.1975, n. 35, *Ordinamento dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo* {cfr. file PDF allegato "BZ LP 1975-35"}

LP 26.5.1976, n. 18, *Istituzione del Laboratorio biologico provinciale e dell'Ufficio idrografico provinciale* {cfr. file PDF allegato "BZ LP 1976-18"}

LP 26.2.1981, n. 6, *Ordinamento delle piste da sci* {cfr. file PDF allegato "BZ LP 1981-6"}

DPGP 26.8.1982, n. 16, *Regolamento di esecuzione alla L.P. 26 febbraio 1981, n. 6, Ordinamento delle piste da sci* {cfr. file PDF allegato "BZ DPGP 1982-16"}

LP 13.12. 1991, n. 33, *Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori* {cfr. file PDF allegato "BZ LP 1991-33"}

DPGP 26.1.1993, n. 4, *Approvazione del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33 "Ordinamento delle guide alpine - guide sciatori"* {cfr. file PDF allegato "BZ DPGP 1993-4"}

DPGP 25.6.1996, n. 21, *Denominazione e competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano* {cfr. file PDF allegato "BZ DPGP 1996-21"}

DPGP 4.12.1996, n. 48, *Regolamento sull'esercizio di linee di trasporto funiviario in servizio pubblico* {cfr. file PDF allegato "BZ DPGP 1996-48"}

LP 11.8.1997, n. 13, *Legge urbanistica provinciale* {cfr. file PDF allegato "BZ LP 1997-13"}

DPGP 23.2.1998, n. 5, *Regolamento di esecuzione alla Legge Urbanistica Provinciale* {cfr. file PDF allegato "BZ DPGP 1998-5"}

LP 17.2.2000, n. 5, *Disciplina delle teleferiche in servizio privato adibite al trasporto di persone o cose* {cfr. file PDF allegato "BZ LP 2000-5"}

LP 19.2.2001, n. 5, *Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci* {cfr. file PDF allegato "BZ LP 2001-5"}

DPP 8.5.2001, n. 21, *Regolamento alla legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, concernente "Disciplina delle teleferiche in servizio privato adibite al trasporto di persone e cose"* {cfr. file PDF allegato "BZ DPP 2001-21"}

DPP 26.7.2001, n. 43, *Regolamento di esecuzione concernente il personale preposto all'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico* {cfr. file PDF allegato "BZ DPP 2001-43"}

DPP 7.8.2002, n. 27, *Modifica dell'allegato 2 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, "Valutazione dell'impatto ambientale* {cfr. file PDF allegato "BZ DPP 2002-27"}

DGP 26.4.2004, n. 1325, *Comune di S. Cristina: piano delle zone di pericolo idrogeologico - modifica d'ufficio al piano urbanistico - approvazione definitiva in forma di allegato al piano urbanistico* {cfr. file PDF allegato "BZ DGP 2004-1325" scaricata dal BU regionale on line del 25.5.2004}

DGP 10.1.2005, n. 13, *Piano di settore impianti di risalita e piste da sci - approvazione definitiva della prima rielaborazione triennale* {cfr. file PDF allegato "Suppl. 2 BU 9-2005 con DGP 2005-13", pagg. XIII segg.)